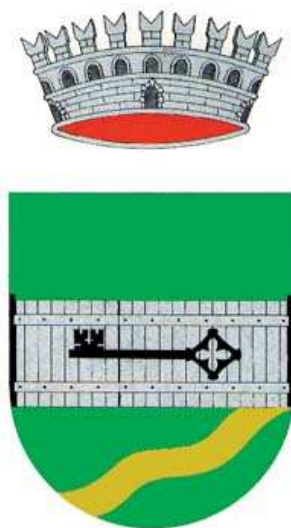


Comune di Romeno
Provincia Autonoma di Trento



VARIANTE 2019 AL
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME DI ATTUAZIONE

2020

TITOLO I° IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Capitolo 1. Elenco allegati e finalità delle norme

Art. 1. Finalità delle norme - Elaborati del piano regolatore generale

1. Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica per l'attuazione del Piano Regolatore Generale P.R.G. di Romeno.
2. Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di progetto:
 1. Relazione illustrativa:
 - a) sistema ambientale;
 - a) sistema infrastrutturale, insediativo e produttivo.
 2. Norme di attuazione del PRG:
 - a) il piano regolatore generale;
 - b) il sistema ambientale;
 - c) il sistema infrastrutturale, insediativo e produttivo.
 3. Cartografie di Piano:
 - A. Sistema Ambientale
Tav. 1a scala 1:5000:
 - a) perimetrazione centro storico;
 - b) aree di tutela ambientale;
 - c) aree di pertinenza di manufatti e siti di rilevanza culturale;
 - d) manufatti di rilevanza culturale;
 - e) aree di interesse archeologico;
 - f) aree a corridoio ambientale;
 - g) rive di fiumi e torrenti;
 - h) confini catastali.
 - B. Sistema Infrastrutturale-Insediativo e Produttivo
Tav. 2a scala 1:5000 - planimetria generale;
Tav. 2b scala 1:2000 - dettaglio Romeno;
Tav. 2c scala 1:2000 - dettaglio Salter;
Tav. 2d scala 1:2000 - dettaglio Malgolo;
Tav. 3a scala 1:1000 - dettaglio centro storico abitato di Romeno;
Tav. 3b scala 1:1000 - dettaglio centro storico abitato di Salter;
Tav. 3c scala 1:1000 - dettaglio centro abitato di Malgolo.
3. Allegati:
 - a) Schede Centro Storico e siti di interesse storico - culturale:
 - Abitato di Romeno,
 - Abitato di Salter;
 - Abitato di Malgolo;
 - Siti storici sparsi;
 - I capitelli
 - b) Schede dei manufatti agricoli;
 - c) Criteri generali di tutela ambientale;
 - d) Materiali, tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici storici in Val di Non: analisi e metodologie d'intervento;
 - e) Tipi edilizi di manufatti accessori – legnaie. tettoie
3. Nel caso di differenza fra elaborati in scale diverse, valgono le indicazioni contenute nelle tavole in scala più dettagliata.

Art. 2. *Applicazione del PRG*

1. Il P.R.G. si applica alla totalità del territorio Comunale.
2. Il P.R.G. valorizza la limitazione di suolo come risorsa non rinnovabile secondo le indicazioni dettate all'art. 18 della legge urbanistica.
3. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei sistemi cartografici letti nel loro complesso contemporaneamente, oltretutto secondo le prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione e le indicazioni della relazione illustrativa.
4. Il P.R.G. demanda al Regolamento Edilizio Comunale i criteri della disciplina tecnico amministrativa e le norme sanitarie.
5. Per quanto non è considerato esplicitamente nel P.R.G., si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti sovraordinati, sia a livello provinciale sia a livello nazionale.
6. Si richiamano a questo proposito la Carta di Sintesi geologica e la Carta delle Risorse Idriche e i relativi aggiornamenti nonché la L.P. 8 luglio 1976 n. 18 e s. m., al relativo regolamento di attuazione (DPP 20.09.2013 n. 22-124/Leg) nonché alla L.P. 23 maggio 2007, n. 11

Art. 3. *Attuazione del P.R.G.*

1. Il P.R.G. si attua attraverso gli interventi diretti di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio, nonché attraverso i piani attuativi previsti dalla vigente legislazione urbanistica provinciale
2. La pianificazione subordinata prevista dai piani attuativi, si applica obbligatoriamente solo nelle parti del territorio comunale specificatamente assoggettate ai medesimi e secondo le prescrizioni contenute nel P.R.G.
3. Le eventuali indicazioni relative ai piani attuativi sono contenute nelle allegate schede tecnico esplicative e saranno a riferimento alla organizzazione territoriale ed agli obblighi reciproci sottoscritti in convenzione. Sono consentite leggere modifiche agli indirizzi perequativi delle schede tecnico esplicative mantenendo inalterata la funzionalità complessiva degli elementi di interesse pubblico.
4. I piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e costituiscono riferimento complessivo per i successivi interventi edilizi, a loro volta soggetti a permesso di costruire nel rispetto delle indicazioni del P.R.G. e delle norme congruenti.
5. I beni compresi all'interno della perimetrazione delle aree e dei manufatti isolati individuati in cartografia come insediamenti storici sono soggetti alle dettagliate prescrizioni di carattere operativo precisate al Titolo III, capitolo 2 delle presenti Norme di Attuazione.
6. Ogni richiesta di nuovo permesso di costruire o di approvazione di piano attuativo, dovrà essere accompagnata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 447/95 da una valutazione del clima acustico in caso di:
 - scuole, asili, ospedali, case di cura e riposo, parchi urbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi a sorgenti di rumore definiti al comma 2 dell'art. 8 della L. 447/95.
7. Tutti gli interventi realizzati lungo gli assi della viabilità principale, dovranno prevedere le opportune opere di difesa dall'inquinamento acustico prodotto lungo l'arteria stradale. A cura e spese del titolare del titolo edilizio spetterà ogni intervento necessario per il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla Legge 447/95 (art. 11).
8. Nuovi impianti ed infrastrutture per attività produttive, sportive e ricreative nonché prestazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono essere accompagnati da idonea "documentazione di impatto acustico" ai sensi della norma di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95.

Art. 4.1. Utilizzazione dei parametri urbanistici ed indici edilizi

1. I limiti di Superficie utile netta (Sun) Volume lordo fuori terra (Vl), Superficie coperta (Sc), Rapporto di copertura (Rc) previsti dalle presenti Norme di Attuazione per le singole zone, fanno sorgere un vincolo di inedificabilità sulla parte del lotto per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti volume/superficie del lotto e superficie coperta/superficie del lotto.
2. Ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso sia preso in considerazione in sede di rilascio di permesso di costruire, un determinato lotto su cui sia stato realizzato o autorizzato un volume, non è consentito utilizzare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto ai fini del computo per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti volume/superficie del lotto e superficie coperta/superficie del lotto, in vigore al momento in cui sia richiesta la successiva concessione.
3. Le norme di cui al comma precedenti, si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del P.U.P. (09.12.1987), nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura.
4. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aree a diversa destinazione di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle norme del PRG nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Provinciale in materia di accordi urbanistici (art. 25), compensazione urbanistica e crediti edilizi (art. 27), riqualificazione urbana (art. 110).
5. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi località del territorio comunale, avvengano demolizioni di edifici esistenti, l'area residua ricade sotto il vincolo di zona assegnata dal P.R.G., salvo specifiche e puntuali previsioni.
6. La realizzazione di nuovi alloggi deve indicare la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggi per il tempo libero e vacanze delle singole unità immobiliari. Il Comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abitativi edilizi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione di tale destinazione nel libro fondiario a spese dell'interessato.
7. Nella realizzazione di alloggi per il tempo libero, oltre agli indici volumetrici contenute nelle presenti Norme, vale il limite massimo del numero di alloggi stabilito in 30 (diconsi trenta); numero massimo definito nel calcolo del dimensionamento residenziale ai sensi della delibera di G.P. n° 1281 d.d. 21.06.2006. Raggiunto tale limite vengono applicate le sospensioni stabilite nel successivo comma.
8. Il Comune annota, inoltre, la dimensione degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze autorizzati e raggiunto il limite stabilito dal P.R.G. decreta la sospensione del titolo autorizzativo di alloggi per il tempo libero e vacanze.
9. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della L.P. 16/2005, che non comportano aumento del numero di unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione delle procedure relative alle residenze per il tempo libero.

Art. 4.2. Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Ai fini della definizione degli elementi geometrici e dei rispettivi criteri di misurazione si rinvia al regolamento DPP 8-61/Leg/2015 attuativo della L.P. 15/2015.
2. Ai fini della equiparazione dei termini la definizione di volume lordo fuori terra Vl contenuto nel DPP 8-61/Leg/2017, equivale a volume urbanistico contenuto nelle presenti norme e negli elaborati progettuali e nella modulistica utilizzata dal comune.

Art. 4.3. Schema di equiparazione con la zonizzazione prevista dal DM 1444/68

1. Al fine di proporre univoca corrispondenza fra le zone previste dal presente Piano Regolatore generale e lo zoning definito dal Decreto Ministeriale n. 1444 di data 2 aprile 1968 viene definita la seguente tabella:

D.M. 1444/68	Zonizzazione del Piano Regolatore Generale	N.d.A.
--------------	--	--------

Zone A	Centro Storico Edifici o siti di interesse storico	Art. 22
Zone B	Insedimenti abitativi esistenti Insedimenti abitativi di completamento	Art. 34 Art. 354,1 35 bis
Zone C	Insedimenti abitativi di nuova espansione Insedimenti per attività turistiche Campeggi	Art. 36, 36 bis Art. 37 Art. 37 bis
Zone D	Insedimenti per attività produttive Insedimenti per attività commerciali Insedimenti per attività di lavorazione inerti Insedimenti per attività zootecniche	Art. 38 Art. 39/40 Art. 42 Art. 43
Zone E	Zone agricole e a bosco	Art. da 44 a 46
Zone F	Zone per attrezzature e servizi pubblici	Art. da 48 a 49 bis

2. Ogni riferimento normativo del presente titolo alle Zone A, B, C, D, E, F verrà applicato alle zone corrispondenti del PRG.

Art. 4.4. Disposizioni generali in materia di distanze

1. In relazione alle distanze minime da osservare per la costruzione, ampliamento, demolizione con ricostruzione, sopraelevazione degli edifici e dei manufatti accessori nei confronti di fabbricati, confini, mura e terrapieni, si rinvia all'Allegato 2 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023 di data 03 settembre 2010, attuativa della L.P. 15/2015 in tema di distanze. Fatte salve le norme integrative maggiormente restrittive ove contenute nella presenti norme.

TITOLO II° IL SISTEMA AMBIENTALE



San Bartolomeo

Capitolo 1. Elementi del Sistema Ambientale

Art. 5. *Contenuti del Sistema Ambientale*

1. La cartografia del Sistema Ambientale stabilisce il "regime autorizzatorio" relativo ad un determinato intervento sul territorio comunale, inteso come necessità di conseguire autorizzazioni, nulla osta o pareri dei competenti Servizi Provinciali preliminari alle concessioni e/o autorizzazioni edilizie (autorizzazione paesaggistico- ambientale, nulla osta Beni Culturali, parere geologico, autorizzazioni specifiche diverse).
2. Sono individuate con apposita retinatura nelle tavole del sistema ambientale, le seguenti aree:
 - a) perimetrazione centro storico;
 - b) aree di tutela ambientale;
 - c) aree di pertinenza di manufatti e siti di rilevanza culturale;
 - d) manufatti di rilevanza culturale;
 - e) aree di interesse archeologico;
 - f) aree a elevata naturalità
 - g) fiumi e torrenti;
 - h) confini catastali

Art. 6. Aree di tutela ambientale

1. Le aree di tutela ambientale di cui all'art. 6 delle Norme di Attuazione del P.U.P. sono individuate con apposito retino sulla cartografia di Piano Tav. 1, in scala 1:5000 del Sistema Ambientale.
2. Il perimetro delle aree di tutela ambientale, precisato con limiti territoriali (amministrativi, catastali, dati orografici, ecc.), ha valore definitivo anche nei confronti del Piano Urbanistico Provinciale.
3. In queste zone la tutela si attua nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela e valorizzazione del paesaggio, del Titolo III della legge provinciale 15/2015 e succ. mod. ed int.

Art. 7. Aree di pertinenza di manufatti e siti di rilevanza culturale

1. Le tavole di piano riportano i manufatti soggetti a vincolo di tutela storico culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale elenco non risulta esaustivo in quanto ulteriori vincoli potranno essere disposti sulla base delle singole verifiche di interesse ai sensi di legge.
2. Le aree tutelate sono individuate con apposita simbologia nella cartografia di Piano, Tav. 1, in scala 1:5000 del sistema ambientale. Sotto tale tutela sono stati inclusi:
 - il maso di San Bartolomeo;
 - il castello di Malgolo;
 - l'area prospiciente il santuario di San Romedio.
3. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sono soggetti a preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali della PAT.
4. Nell'area prospiciente il santuario di San Romedio, sono da evitare con la massima cura i rumori molesti, approntando tutte le soluzioni necessarie che di volta in volta si riterranno utili.

Art. 8. Aree di tutela archeologica

1. Sono le aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dalla L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) e dall'art. 13 delle norme di attuazione del PUP.
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

Art. 9. omissis

Art. 10. omissis

Art. 11. omissis

Art. 12. Rive di fiumi e torrenti

1. Le rive di fiumi e torrenti che si trovano in area a tutela ambientale dovranno conformarsi alle norme di difesa, ambientazione e recupero naturalistico.
2. I fiumi e torrenti soggetti a tutela sono individuati con apposita simbologia nella cartografia di piano, del sistema ambientale e precisamente:

- a) Rio Moscabio (ad est dell'abitato di Romeno);
 - b) Torrente San Romedio (a sud dell'abitato di Salter);
 - c) Rio "Alle Cort" (a nord del maso di San Bartolomeo);
 - d) Rio "Fonton" (a sud dell'abitato di Malgolo);
 - e) Rio Sies (ad ovest dell'abitato di Malgolo);
 - f) Rio "Casette" (a sud del paese di Malgolo).
3. La fascia di protezione dei corsi d'acqua, come definita all'articolo 9 della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", si estende per una profondità minima di 10 m dall'alveo. Per tutti gli interventi all'interno o prossimi a tali aree, e che riguardano anche i corpi d'acqua non catalogati, dovranno essere rispettati i criteri e modalità fissati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 "*Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali*" e del suo regolamento di attuazione d.P.P. n. 22-124/leg. di data 20/09/2013, oltre che i contenuti dell'articolo 9 della LP 11/2007 citata e degli articoli 28 e 29 delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. (PGUAP).
 4. All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale si applicano le prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 18/76 e suo regolamento attuativo già richiamati al comma precedente.

Art. 13. I capitelli

1. I capitelli costituiscono memoria storica e devozione religiosa e fanno parte della cultura locale.
2. Tutti i capitelli ubicati in zone diverse all'interno ed all'esterno dei centri abitati del territorio comunale sono soggetti a particolare tutela.
3. Per essi sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo, volti a conservare l'elemento, ridare decoro, o ripristinare l'originario su documentate basi storiche.
4. Qualunque intervento sui capitelli è soggetto ad autorizzazione o concessione edilizia, ferme restando le eventuali autorizzazioni inerenti la zonizzazione di Piano e/o degli Enti ai quali sono soggetti per tutela specifica (D. Lgs. 42/2004).
5. E' allegata al P.R.G. in vigore, la documentazione fotografica dei principali capitelli rilevati sul territorio comunale.

Capitolo 2. La Tutela Ambientale

Art. 14. Criteri generale di tutela ambientale

1. Sull'intero territorio comunale le opere di trasformazione edilizia e/o urbanistica sono assoggettate ai criteri per l'esercizio della tutela ambientale negli ambiti considerati dalla normativa del P.U.P.
2. All'esterno degli ambiti perimetrati degli insediamenti storici, valgono anche le prescrizioni dell'art. 16;
3. Qualora si verifichi discordanza tra i criteri del P.U.P. riportati in appendice e le disposizioni delle presenti norme, prevalgono quelle più restrittive.
4. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, potrà derogare alle norme che regolano i criteri di tutela ambientale in caso di comprovata necessità, ovvero in caso di particolari aspetti della progettazione per i quali soluzioni architettoniche di elevata qualità possano proporre forme che si adattino all'ambiente circostante. La possibilità di deroga è limitata a quelli interventi la cui autorizzazione paesaggistico-ambientale è attribuita all'autorità sindacale.

Art. 15. *Inserimento ambientale di costruzioni, pertinenze e lotti liberi*

1. Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, ove ammesse, devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale in rapporto ai criteri stabiliti dalle presenti norme. A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, all'esterno delle aree di tutela ambientale primaria e limitatamente agli interventi la cui autorizzazione paesaggistico-ambientale è di competenza sindacale, ha facoltà di imporre soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle presentate, nonché, sui beni esistenti, l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.), nonché la rimozione degli elementi, quali: scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, contrastanti con i criteri di tutela ambientale stabiliti dalle presenti norme.
2. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia in generale devono:
 - 2.1. rispettare l'originaria conformazione del terreno, per quanto possibile in ordine a documentate e plausibili esigenze tecniche; sono pertanto da evitare i grossi sbancamenti e/o riporti;
 - 2.2. individuare soluzioni tipologiche compatibili con la cultura costruttiva originaria locale e con le caratteristiche orografiche ed ambientali del sito; sono sconsigliate le interpretazioni progettuali di tali riferimenti che si ponessero in contrasto con i medesimi;
 - 2.3. proporre forme, materiali, finiture e soluzioni cromatiche mutate dalla cultura costruttiva originaria locale, salvo l'uso di materiali moderni che ne consentano comunque la congruenza con i criteri delle presenti norme;
 - 2.4. realizzare le costruzioni e le coperture con gli assi principali orientati secondo le direzioni eventualmente specificate nelle cartografie del P.R.G..
3. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo a sensi della legislazione vigente.
5. I manufatti accessori - legnaie - dovranno essere conformati ai tipi edilizi dei quali si riporta l'esemplificazione in calce alle presenti Norme.
6. Le opere di ripristino ambientale, il recupero di manufatti tradizionali, il rifacimento di manti di copertura, la demolizione di superfetazioni, la coloritura di manufatti, gli elementi architettonici esterni degli edifici ed i manufatti accessori dovranno essere trattati secondo i criteri riportati nelle schede allegate in calce alle presenti Norme.
7. I capanni di caccia dovranno essere conformi alle disposizioni in materia contenute sia nella normativa provinciale, sia nelle circolari esplicative.

Art. 16. *Criteri di tutela ambientale nelle aree esterne agli insediamenti storici*

1. All'esterno degli ambiti perimetrati degli insediamenti storici valgono in particolare le prescrizioni del presente articolo.
2. Nella ristrutturazione e trasformazione di fabbricati residenziali devono essere osservate le seguenti prescrizioni :
 - 2.1. le forme ed i materiali devono riproporre i caratteri originali degli edifici;
 - 2.2. la configurazione dei tetti ed i materiali dei manti e delle strutture devono uniformarsi e rapportarsi all'esistente, ovvero, in caso di ricostruzione del tetto, a quelli prevalenti nel contesto circostante;
 - 2.3. nella ricostruzione delle coperture, la pendenza delle falde dovrà essere contenuta tra il 35% ed il 45%;
 - 2.4. nella ricostruzione dell'orditura dei tetti il materiale prescritto é il legno;
 - 2.5. è consentita la posa di pannelli solari sui tetti o negli spazi di pertinenza degli edifici a condizione che:
 - A. siano appoggiati completamente sul manto di copertura evitando di far loro assumere pendenze ed orientamenti diversi dall'andamento della falda sulla quale sono installati;
 - B. siano inseriti nell'architettura dell'edificio fin dal suo progetto iniziale, prevedendo pareti inclinate o superfici continue;
 - C. siano collocati su supporti idonei a fianco dell'edificio;

- 2.6. nel recupero residenziale dei sottotetti è consentita la realizzazione di:
 - 2.6.1. finestre in falda;
 - 2.6.2. in subordine alle finestre in falda, sono ammessi gli abbaini a canile con le caratteristiche di cui al punto 13 del seguente articolo 17;
 - 2.6.3. in subordine agli abbaini a canile, sono ammessi gli abbaini a filo gronda con le caratteristiche di cui al punto 13 del seguente articolo 17;
 - 2.6.4. in subordine agli abbaini sono ammessi i terrazzi incassati a vasca a condizione che non presentino elementi sporgenti dal piano della falda;
 - 2.6.5. la disposizione sui tetti di finestre in falda, abbaini e vasche deve rispettare i rapporti di simmetria con le forme del tetto e, se possibile, con la scansione delle forature di facciata;
 - 2.6.6. non è ammessa sullo stesso tetto la compresenza di abbaini a canile con quelli a filo gronda;
 - 2.7. le eventuali nuove aperture devono essere analoghe per forma e dimensioni a quelle tradizionali esistenti sulla stessa facciata;
 - 2.8. i serramenti sulla stessa facciata devono essere uniformi per tipologia e colore;
 - 2.9. nelle tinteggiature dovranno essere privilegiati i colori delle terre naturali.
3. Nella costruzione di nuovi edifici residenziali devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. le masse, le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti devono adeguarsi alle caratteristiche del tessuto edilizio circostante;
 - 3.2. I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare al massimo, sbancamenti, riporti e utilizzo di suolo;
 - 3.3. le pendenze dei tetti, i materiali ed i colori dei manti devono uniformarsi alle caratteristiche di quelli circostanti e, fra questi, di quelli che rispettino i caratteri costruttivi delle originarie consuetudini locali;
 - 3.4. la configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva dei tetti, nonché i materiali e le tinte delle orditure devono riproporre i caratteri costruttivi derivati dalle originarie consuetudini locali.
 4. Nella ristrutturazione e nella nuova costruzione di fabbricati produttivi devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - 4.1. gli assi di orientamento e gli allineamenti devono adeguarsi alle caratteristiche del tessuto edilizio circostante;
 - 4.2. I nuovi volumi devono essere inseriti nell'andamento naturale del terreno mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare al massimo, sbancamenti, riporti e consumo di suolo;
 - 4.3. la configurazione volumetrica e la tipologia costruttiva, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati devono essere coerenti con le caratteristiche di quelli circostanti e, fra questi, di quelli che rispettino i caratteri costruttivi delle originarie consuetudini locali;
 - 4.4. le coperture a più falde sono da preferire rispetto a quelle ad una sola falda ed alle coperture piane;
 - 4.5. le finiture di facciata in materiali tradizionali sono da preferire rispetto a quelle non tradizionali e, negli edifici rurali, è da privilegiare la finitura del piano sottotetto interamente in legno secondo i criteri del punto 15 del successivo articolo 17;
 - 4.6. progettazione ed esecuzione dei fabbricati e dell'arredo esterno di pertinenza devono essere contestuali;
 - 4.7. nella categoria dei fabbricati produttivi sono da comprendere anche quelli destinati alla ricezione, all'agricoltura, alla zootecnia e simili.
 5. Per quanto riguarda l'arredo urbano devono essere osservate le seguenti prescrizioni :
 - 5.1. gli antichi elementi che caratterizzano e qualificano la scena urbana quali fontane, lavatoi, capitelli, travai, vecchi muri di recinzione o di delimitazione o di terrazzamento, gradinate, elementi lapidei decorativi o votivi e similari altri elementi, sono assoggettati a tutela e non possono essere rimossi o manomessi;
 - 5.2. i manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo interferiscono con la scena urbana quali cabine telefoniche, chioschi, fermate o stazioni di servizi di trasporto pubblico, nonché i materiali di ripristino di manufatti esistenti devono essere dislocati ed utilizzati in modo coerente ai caratteri specifici dell'ambiente circostante;
 - 5.3. la segnaletica stradale deve essere contenuta entro i limiti quantitativi e dimensionali strettamente necessari e può essere applicata solo per informazioni di pubblico interesse;

- 5.4. la pubblicità commerciale è ammessa esclusivamente negli spazi all'uopo predisposti dalla pubblica amministrazione;
 - 5.5. gli spazi di parcheggio, pubblici e privati devono essere realizzati secondo criteri di minimo impatto ambientale mediante minimi movimenti di terra e curando le pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi, le opere di arredo stradale, nonché assicurando un'adeguata alberatura del perimetro dell'area e tra gli spazi a parcheggio e con le indicazioni di cui all'art. 56;
 - 5.6. le recinzioni nelle aree edificabili dovranno essere in legno o in ferro; sono ammessi i muri di recinzione, purché rispettino le caratteristiche prescritte dal Regolamento Edilizio Comunale.
6. Per quanto riguarda il verde devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- 6.1. la tutela e lo sviluppo del verde dovranno essere curati in modo particolarmente attento mediante appositi progetti la cui redazione dovrà essere contestuale a quella dei fabbricati od opere pertinenti;
 - 6.2. per quanto possibile, le piantumazioni esistenti sono da mantenere; l'abbattimento delle piante con diametro alla base superiore ai 40 centimetri deve essere giustificato da precise ragioni nell'ambito di un progetto da sottoporre all'approvazione del sindaco. Sono escluse dalle presenti prescrizioni le opere connesse alla coltivazione agraria come definite dal Regolamento Edilizio Comunale.
 - 6.3. nelle aree agricole sono consentite esclusivamente recinzioni su piantoni in legno trattato in autoclave con preparati fungibattericidi e paramenti preferibilmente in legno; solo negli orti e nelle piantagioni in prossimità dei boschi e comunque al fine di proteggere i germogli dall'attacco degli animali sono ammesse le specifiche recinzioni con paramento in retiglia zincata per un periodo corrispondente a quello di crescita fino alla maturità produttiva della piantagione.
7. Per quanto riguarda le opere di infrastrutturazione territoriale devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- 7.1. la costruzione di nuove cabine elettriche o telefoniche deve essere realizzata in spazi la cui individuazione deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione Edilizia Comunale;
 - 7.2. negli interventi di miglioria delle reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica vanno rimossi ed interrati i conduttori aerei e devono essere eliminati i relativi sostegni, nonché i cavi in vista, le mensole, gli isolatori e gli agganci sulle facciate degli edifici;
 - 7.3. la pavimentazione delle strade, piazze e dei cortili privati di pertinenza di fabbricati deve essere realizzata privilegiando nell'ordine: lastre o cubetti di porfido anche listati in pietra, acciottolato ove ammesso, formelle di calcestruzzo, asfalto, tenendo conto del contesto circostante;
 - 7.4. la pavimentazione di vialetti nei giardini deve essere realizzata privilegiando nell'ordine: terra battuta, lastre o cubetti di porfido anche listati in pietra, acciottolato ove ammesso, formelle di calcestruzzo.
8. Nelle aree destinate all'agricoltura, in quelle a pascolo e nel verde privato particolare cura dovrà essere posta alla tutela del decoro delle aree libere evitando l'abbandono o l'accumulo disordinato di materiali o attrezzature. Il Sindaco, su parere della C.ED. potrà imporre prescrizioni o ordinare l'esecuzione di lavori di riqualificazione o di asportazione dei materiali abbandonati.

Art. 17. Criteri di tutela ambientale negli insediamenti storici

1. All'interno degli ambiti perimetrati degli insediamenti storici valgono in particolare le prescrizioni del presente articolo.
2. Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell'ambiente circostante. Tale finalità generale dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di modalità costruttive proprie della cultura urbanistica e costruttiva della Valle di Non e, qualora non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni che siano comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante.
3. In particolare, il quadro di riferimento per l'impiego di tecniche e tecnologie costruttive tradizionali e di materiali costruttivi indispensabili per le opere di restauro monumentale e tipologico individuate per le altre modalità di intervento, è dato dall'allegato "Prontuario delle tipologie e degli elementi di progetto negli insediamenti storici". In esso sono delineati e specificati anche con adeguate esemplificazioni le modalità di intervento richieste. Tale allegato costituisce riferimento

obbligatorio per gli interventi sopra richiamati.

4. I manti delle coperture devono essere in cotto naturale secondo quanto indicato nel Prontuario.
5. Le orditure dei tetti devono essere in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture di accessori interrati che debbano essere pavimentati o coperti con terra (vedi "materiali, tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici storici indicati nel prontuario).
6. La pendenza dei tetti deve essere contenuta di norma tra il 35% ed il 45%.
7. Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame. Con esclusione delle unità edilizie soggette a restauro, al posto della lamiera di rame è ammesso per le lattonerie l'impiego di lamiera in acciaio zincato, al naturale o preverniciata colore testa di moro.
8. In tutte le categorie di intervento vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali: pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello, ecc.. Lo strato di finitura degli intonaci deve essere sempre in grassello di calce, non trattato a sbriccio, salvo per le zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento dei muri di cinta nei quali può essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento applicati a sbriccio (vedi "materiali, tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici storici indicati nel prontuario).
9. È fatto divieto di impiegare materiali artificiali, plastici, alluminio, intonaci e pitture plastiche. Fanno eccezione le guaine impermeabilizzanti, i materiali di coibentazione ed i preparati e additivi specialistici impiegati per i restauri che, comunque e sempre, dopo l'applicazione devono essere ricoperti con materiali tradizionali.
10. Gli infissi dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato nel prontuario.
11. Le ante d'oscuro dovranno essere del tipo tradizionale, in legno, con specchiatura superiore e portello mobile in basso. Non sono ammesse sulle forature dei sottotetti dove, eccezionalmente, possono essere applicati invece, incernierati sul telaio dei serramenti arretrati al filo interno dei muri, sportelli articolati in più ante, a condizione che, aperti, non fuoriescano dal filo esterno dei muri più di 10 centimetri. Nelle sole unità edilizie assoggettate a restauro o manutenzione straordinaria fanno eccezione i casi in cui preesistano sistemi di chiusura originari diversi (vedi indicazioni del prontuario).
12. I poggioli ed i collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno dovranno essere del tipo tradizionale, preferibilmente in legno, ma potrà essere ammesso il ferro. I parapetti realizzati in legno potranno essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti per tutta l'altezza fino al tetto (sostegni per le pannocchie), ovvero in quadrotti incastrati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina), ovvero in tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato. Le scale esterne al piano terreno con il relativo pianerottolo possono essere realizzate interamente in muratura. Gli sbalzi ed i collegamenti verticali in pietra preesistenti vanno mantenuti (vedi prontuario 5e).
- 12 bis. I "ponti" dovranno essere mantenuti e se possibile ripristinati. E' ammessa la relativa ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le medesime dimensioni, caratteristiche e materiali.
13. Gli abbaini dovranno essere di tipo tradizionale; dovranno essere a due falde aventi pendenza non superiore a quella della copertura principale, larghezza alla base non superiore a 150 centimetri ed altezza massima sulla fronte non superiore a 180 centimetri misurata tra il manto della copertura principale ed il vertice del timpano all'intradosso. Con esclusione delle unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo, gli abbaini possono essere realizzati con timpano conformemente a quanto indicato nel prontuario.
14. In ordine alla finitura dei materiali si rinvia a quanto indicato nel prontuario.
15. I paramenti in legno esistenti vanno conservati per quanto possibili e valorizzati impiegando le metodologie proprie della scienza del restauro; quelli da ricostruire, ovvero proposti ex novo, devono essere realizzati secondo le tecniche tradizionali. In tal senso i rivestimenti devono essere giustificati dalla loro specifica funzione di tamponamento e devono essere realizzati con le tecniche e modalità costruttive tradizionali. Sono sconsigliati gli interventi di mero rivestimento

con perline e sovrastrutture lignee sovrapposte ai muri tutto come indicato dal prontuario.

16. Gli apparati ed elementi in pietra a faccia vista, esistenti ovvero rimessi in luce, quali contorni, modanature, mensole, stemmi, ecc., non possono essere asportati, né subire trattamenti di sabbiatura, ma devono essere restaurati secondo le metodologie proprie della scienza del restauro.
17. L'applicazione di zoccolature alla base delle costruzioni deve essere possibilmente evitata. E' consentita la realizzazione di zoccolature con intonaco a sbriccio, purché mantenuta ad un'altezza inferiore ad un metro. E' ammessa pure l'applicazione di una fascia in pietra, a condizione che sia mantenuta a raso intonaco e che l'altezza non superi i 30 centimetri.
18. Le pavimentazioni originarie di corti, di cortili, di porticati, delle parti comuni, ecc. devono essere mantenute, o restaurate secondo le disposizioni contenute nell'allegato prontuario.
19. I grandi muri di recinzione di corti, cortili, orti, strade, vanno conservati.
20. Non è consentita la chiusura di portici e logge, né la demolizione di avvolti, fatta eccezione per le modifiche concesse specificatamente nelle singole categorie di intervento sulle unità edilizie.
21. Per l'arredo urbano, il verde e per le opere di infrastrutturazione territoriale valgono anche le indicazioni del prontuario.
22. Particolare attenzione andrà posta per tutti gli interventi autorizzati, alla tutela ed al possibile restauro di tutti quelli elementi di arredo che caratterizzano l'ambito storico, quali: ambiti a verde, parapetti e recinzioni significative, muri a secco di particolare interesse, eventuali iscrizioni storiche sulle facciate, ecc.

1. All'interno degli ambiti perimetrati degli insediamenti storici valgono in particolare le prescrizioni del presente articolo.
2. Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell'ambiente circostante. Tale finalità generale dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di modalità costruttive proprie della cultura urbanistica e costruttiva della Valle di Non e, qualora non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni che siano comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante.
3. In particolare, il quadro di riferimento per l'impiego di tecniche e tecnologie costruttive tradizionali e di materiali costruttivi indispensabili per le opere di restauro monumentale e tipologico individuate per le altre modalità di intervento, è dato dall'allegato "Prontuario delle tipologie e degli elementi di progetto negli insediamenti storici". In esso sono delineati e specificati anche con adeguate esemplificazioni le modalità di intervento richieste. Tale allegato costituisce riferimento obbligatorio per gli interventi sopra richiamati.
4. I manti delle coperture devono essere in cotto naturale secondo quanto indicato nel Prontuario.
5. Le orditure dei tetti devono essere in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture di accessori interrati che debbano essere pavimentati o coperti con terra (vedi "materiali, tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici storici indicati nel prontuario).
6. La pendenza dei tetti deve essere contenuta di norma tra il 35% ed il 45%.
7. Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame. Con esclusione delle unità edilizie soggette a restauro, al posto della lamiera di rame è ammesso per le lattonerie l'impiego di lamiera in acciaio zincato, al naturale o preverniciata colore testa di moro.
8. In tutte le categorie di intervento vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali: pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello, ecc.. Lo strato di finitura degli intonaci deve essere sempre in grassello di calce, non trattato a sbriccio, salvo per le zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento dei muri di cinta nei quali può essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento applicati a sbriccio (vedi "materiali, tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici storici indicati nel prontuario).
9. È fatto divieto di impiegare materiali artificiali, plastici, alluminio, intonaci e pitture plastiche. Fanno eccezione le guaine impermeabilizzanti, i materiali di coibentazione ed i preparati e additivi specialistici impiegati per i restauri che, comunque e sempre, dopo l'applicazione devono essere ricoperti con materiali tradizionali.
10. Gli infissi dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato nel prontuario.

11. Le ante d'oscuro dovranno essere del tipo tradizionale, in legno, con specchiatura superiore e portello mobile in basso. Non sono ammesse sulle forature dei sottotetti dove, eccezionalmente, possono essere applicati invece, incernierati sul telaio dei serramenti arretrati al filo interno dei muri, sportelli articolati in più ante, a condizione che, aperti, non fuoriescano dal filo esterno dei muri più di 10 centimetri. Nelle sole unità edilizie assoggettate a restauro o manutenzione straordinaria fanno eccezione i casi in cui preesistano sistemi di chiusura originari diversi (vedi indicazioni del prontuario).
12. I poggiali ed i collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno dovranno essere del tipo tradizionale, preferibilmente in legno, ma potrà essere ammesso il ferro. I parapetti realizzati in legno potranno essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti per tutta l'altezza fino al tetto (sostegni per le pannocchie), ovvero in quadrotti incastrati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina), ovvero in tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato. Le scale esterne al piano terreno con il relativo pianerottolo possono essere realizzate interamente in muratura. Gli sbalzi ed i collegamenti verticali in pietra preesistenti vanno mantenuti (vedi prontuario 5e).
- 12 bis. I "pònti" dovranno essere mantenuti e se possibile ripristinati. E' ammessa la relativa ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le medesime dimensioni, caratteristiche e materiali.
13. Gli abbaini dovranno essere di tipo tradizionale; dovranno essere a due falde aventi pendenza non superiore a quella della copertura principale, larghezza alla base non superiore a 150 centimetri ed altezza massima sulla fronte non superiore a 180 centimetri misurata tra il manto della copertura principale ed il vertice del timpano all'intradosso. Con esclusione delle unità edilizie soggette a restauro e risanamento conservativo, gli abbaini possono essere realizzati con timpano conformemente a quanto indicato nel prontuario.
14. In ordine alla finitura dei materiali si rinvia a quanto indicato nel prontuario.
15. I paramenti in legno esistenti vanno conservati per quanto possibili e valorizzati impiegando le metodologie proprie della scienza del restauro; quelli da ricostruire, ovvero proposti ex novo, devono essere realizzati secondo le tecniche tradizionali. In tal senso i rivestimenti devono essere giustificati dalla loro specifica funzione di tamponamento e devono essere realizzati con le tecniche e modalità costruttive tradizionali. Sono sconsigliati gli interventi di mero rivestimento con perline e sovrastrutture lignee sovrapposte ai muri tutto come indicato dal prontuario.
16. Gli apparati ed elementi in pietra a faccia vista, esistenti ovvero rimessi in luce, quali contorni, modanature, mensole, stemmi, ecc., non possono essere asportati, né subire trattamenti di sabbiatura, ma devono essere restaurati secondo le metodologie proprie della scienza del restauro.
17. L'applicazione di zoccolature alla base delle costruzioni deve essere possibilmente evitata. E' consentita la realizzazione di zoccolature con intonaco a sbriccio, purché mantenuta ad un'altezza inferiore ad un metro. E' ammessa pure l'applicazione di una fascia in pietra, a condizione che sia mantenuta a raso intonaco e che l'altezza non superi i 30 centimetri.
18. Le pavimentazioni originarie di corti, di cortili, di porticati, delle parti comuni, ecc. devono essere mantenute, o restaurate secondo le disposizioni contenute nell'allegato prontuario.
19. I grandi muri di recinzione di corti, cortili, orti, strade, vanno conservati.
20. Non è consentita la chiusura di portici e logge, né la demolizione di avvolti, fatta eccezione per le modifiche concesse specificatamente nelle singole categorie di intervento sulle unità edilizie.
21. Per l'arredo urbano, il verde e per le opere di infrastrutturazione territoriale valgono anche le indicazioni del prontuario.
22. Particolare attenzione andrà posta per tutti gli interventi autorizzati, alla tutela ed al possibile restauro di tutti quelli elementi di arredo che caratterizzano l'ambito storico, quali: ambiti a verde, parapetti e recinzioni significative, muri a secco di particolare interesse, eventuali iscrizioni storiche sulle facciate, ecc.

Art. 18

COSTRUZIONI E MANUFATTI ACCESSORI LEGNAIE GARAGE ATTREZZATURE ED ELEMENTI DI ARREDO

1. È consentita, solo negli spazi di pertinenza degli edifici, la costruzione di manufatti accessori da adibire esclusivamente a legnaia, garage, piccolo deposito di attrezzi agricoli, ricovero limitato di animali da diporto, gazebo e casette per gioco, nelle seguenti zone del territorio comunale di cui all'articolo 19:

-Aree di antico insediamento limitatamente alle aree scoperte del centro storico escluse le aree di

pertinenza degli edifici soggetti a restauro;

- Aree per insediamenti abitativi residenziali e di carattere turistico, aree produttive del primario e del secondario, aree a verde privato immediatamente adiacenti agli edifici, aree agricole.

2. Le legnaie dovranno essere costruite secondo le tipologie allegate e nel rispetto delle seguenti norme:

-dimensioni massime di ingombro a terra: metri 4,00 x 5,00 per la tipologia isolata a due falde,

metri 2,50 x 8,00 per la tipologia ad una falda addossata al muro dell'edificio;

-altezza massima al colmo m. 3,50

-distanze: devono essere rispettate le norme del codice civile, è possibile la realizzazione a confine nel caso di addossamento in aderenza al muro di sostegno ed in tal caso la copertura non dovrà sporgere oltre la testa del muro stesso.

3. I garage dovranno rispettare le seguenti norme: m 5,00 x 5,00 per la tipologia isolata a due falde. m 2,50 x 8,00 per la tipologia ad una falda con il lato maggiore addossato al muro dell'edificio.

altezza massima al colmo m 3,20.

distanze come per le legnaie.

4. I volumi delle costruzioni accessorie e dei manufatti accessori non sono computati nel volume del fabbricato per il calcolo della densità edilizia fondiaria

5. È vietata qualsiasi trasformazione d'uso.

6. La tipologia costruttiva della legnaia deve corrispondere agli schemi progettuali riportati nell'Allegato 1 delle presenti norme.

7. Per le case con più unità abitative è possibile la costruzione di una legnaia per ogni unità abitativa con un massimo di 4 legnaie singole o accorpate nel rispetto ciascuna della tipologia prescritta.

8. È ammessa la costruzione di gazebo, barbecue ed altri elementi di arredo, quali case per gioco, definiti come attività libera dalla legge provinciale.

9. Nello spazio scoperto di pertinenza degli edifici esistenti o nelle aree libere in adiacenza comunque esterne al centro storico, è possibile costruire parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno degli edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi, ai sensi dell'articolo 99 della L.P. 15/2015 nei termini definiti all'articolo 55 della deliberazione della G.P. 773 dd. 19.05.2017.

ALLEGATI (VEDI P.R.G. IN VIGORE)

1) Prontuario delle tipologie e degli elementi di progetto negli insediamenti storici.

2) Tipi edilizi di manufatti accessori – legnaie.

TITOLO III° SISTEMA INFRASTRUTTURALE E SISTEMA INSEDIATIVO - PRODUTTIVO

Capitolo 1. Contenuti ed articolazione in zone

Art. 19. Contenuti del Sistema Infrastrutturale e Insediativo - Produttivo

1. Il sistema infrastrutturale e Insediativo-Produttivo stabilisce la "destinazione d'uso e modalità di intervento sul territorio comunale in relazione alla funzione dell'intervento, alla densità costruttiva, ai dati stereometrici, al rapporto degli insediamenti residenziali e produttivi e della viabilità con l'ambiente ed il paesaggio.
2. Tale sistema individua:
 - aree di antico insediamento, con le categorie di intervento per gli edifici del Centro Storico e degli Insediamenti Storici sparsi;
 - insediamenti abitativi;
 - aree produttive del primario e del secondario;
 - aree agricole ed a bosco;
 - aree connesse allo svolgimento dell'attività agricola in genere;
 - aree a protezione di siti e di beni di particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico;
 - aree di rispetto e tutela delle acque, della salute pubblica, della sicurezza degli abitati e del suolo, dei cimiteri, delle strade;
 - aree per attrezzature e servizi pubblici, verde, attività sportive, attività collettive in genere, servizi religiosi, cimiteriali;
 - aree per parcheggi;
 - piani attuativi d'intervento puntualmente finalizzati.
3. Le aree del Sistema Infrastrutturale e Insediativo-Produttivo, sono individuate con apposito retino, simbologia e cartiglio nella cartografia del P.R.G., Tav. 2a in scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c, e 2d in scala 1:2000.

Art. 20. Articolazione in zone del territorio comunale

1. Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee ciascuna sottoposta a distinta disciplina.
2. La normativa relativa si articola nelle seguenti aree:

AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO

- Centro Storico
- Edifici o siti di particolare interesse storico o culturale sparsi sul territorio

AREE INSEDIAMENTI ABITATIVI - PRODUTTIVE DEL PRIMARIO - PRODUTTIVE DEL SECONDARIO

- insediamenti abitativi esistenti
- insediamenti abitativi di completamento
- insediamenti abitativi di nuova espansione
- insediamenti per attività ricettive turistiche
- insediamenti per attività di compostaggio
- insediamenti per attività produttive artigianali e industriali
- insediamenti per attività commerciali
- insediamenti per attività produttive di lavorazione inerti
- insediamenti per attività zootecniche ed agricole

AREE AGRICOLE ED A BOSCO

- aree agricole di pregio
- aree agricole pregiate di rilevanza locale
- aree agricole secondarie
- aree agricole secondarie di rilevanza locale
- aree a bosco

- aree a pascolo
- AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI, AREE A VERDE ED AREE DI RISPETTO
 - aree per attrezzature e servizi pubblici al coperto
 - aree per il verde pubblico attrezzato
 - aree a verde privato
 - aree cimiteriali e di rispetto cimiteriale
 - aree di rispetto dei serbatoi, dei corpi idrici e delle sorgenti
 - aree di rispetto degli impianti di depurazione
 - aree di rispetto per la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- INFRASTRUTTURE
 - aree per la viabilità , fasce di rispetto
 - caratteristiche tecnico dimensionali e tipologia strade
 - aree per parcheggi
 - piste ciclabili
- AREE A DESTINAZIONE SPECIFICA
 - aree per attività estrattiva
 - aree soggette a piano attuativo a fini generali
 - aree soggette a piano attuativo a fini speciali
 - aree di riserva locale

Art. 21. Interventi sui fabbricati esistenti nelle aree residenziali esterne alle aree di anrtico insediamento

1. Nella ristrutturazione edilizia di fabbricati non abusivamente costruiti o comunque sanati, ricadenti nelle aree esterne a quelle di antico insediamento e limitatamente alle aree nelle quali è specificatamente previsto il richiamo al presente art. 21, è consentita la demolizione dei fabbricati e la loro ricostruzione, nel rispetto della destinazione originaria.
2. Negli interventi di cui al precedente comma 1, è ammesso l'incremento di Sun fino al 15% di quello esistente alla data del 09.12.1987 (entrata in vigore della L.P.9.11.1987, n. 26), anche oltre gli indici di fabbricabilità di zona riguardanti densità edilizia, superficie coperta e lotto minimo ed alle seguenti condizioni:
 - 2.1. l'incremento di superficie utile netta prevista può essere effettuata per aggiunte laterali, nel rispetto delle altezze e delle distanze minime dai confini, dalle strade e dai fabbricati, previste dal presente PRG per ogni singola zona;
 - 2.2. l'incremento di superficie utile netta prevista può essere realizzata anche con una sopraelevazione che, al fine di consentire l'allineamento verticale delle murature perimetrali, non è subordinata al rispetto delle distanze minime dai confini del lotto previste dalle presenti norme ed è comunque consentita nel rispetto delle altezze massime e delle distanze tra gli edifici, previste dal presente P.R.G. nelle singole zone; Nel caso che la sopraelevazione la soglia del 15% può essere derogata per i sottotetti esistenti che non rilevano ai fini del computo della Sun al fine di garantire in ogni caso il recupero abitabile dell'intero piano.
 - 2.3. l'incremento di volume previsto su edifici che alla data del 09.12.1987 abbiano altezza superiore a quella massima di zona prevista dal PRG, potrà essere effettuato unicamente per aggiunte laterali, anche mantenendo l'altezza preesistente, ma nel rispetto delle distanze minime dai confini, dalle strade e dai fabbricati previste dal presente PRG per ogni singola zona;
 - 2.4. qualora l'edificio sia compreso in fascia di rispetto stradale, l'incremento di cui al precedente punto 2.2 deve rispettare, verso gli spazi pubblici, le disposizioni previste dall'articolo 54 delle presenti norme;
 - 2.5. la sommatoria degli incrementi di volume realizzati dopo il 09.12.1987 non deve superare i limiti sopra precisati.
3. Le ristrutturazioni edilizie possono essere eseguite anche con disegno diverso dall'esistente.
4. Negli edifici a destinazione residenziale esistenti alla data dell'11 novembre 2005 si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 della L.P. 1/2008.
5. Il cambio d'uso di edifici a destinazione non residenziale, qualora ammessa dalla destinazione di zona, è consentito solo nel rispetto delle norme di cui all'art. 57 della L.P. 1/2008.

6. In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione degli edifici esistenti individuati in cartografia, in caso di cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta Provinciale con provvedimento 2336 di data 16 ottobre 2007 e della L.P. 15/15.
7. Se più favorevoli, le ristrutturazioni o gli ampliamenti edilizi potranno essere effettuati seguendo le prescrizioni specifiche di zona, salve le disposizioni di cui alla D.G.P. 03.02.1995, n. 909.
8. Sono comunque fatte salve le più restrittive disposizioni di legge per quanto riguarda le fasce di rispetto di strade, sorgenti, corsi d'acqua, aree protette, ecc..
9. Ai fini di quanto è stabilito nel presente articolo, per "fabbricato" s'intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati "fabbricati" i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà, quali baracche, tettoie, serre e simili, nonché i manufatti accessori di cui all'articolo 18 delle presenti norme.
10. In corrispondenza di edifici esistenti in tutto il territorio esclusi i centri storici, è ammessa la ristrutturazione dei manufatti accessori preesistenti di pertinenza, con il mantenimento delle dimensioni planimetriche.

Capitolo 2. Aree di antico insediamento

Art. 22

AREE DI ANTICO INSEDIAMENTO

1. Le aree di antico insediamento comprendono gli immobili, isolati o riuniti in complessi che, per il loro valore, possono e debbono essere conservati.
2. Tali aree si distinguono in:
 - a) Centro storico
 - b) Edifici o siti di particolare interesse storico o culturale sparsi sul territorio.
3. I centri storici principali sono delimitati da specifico perimetro.
4. Per gli edifici sparsi, come simbolo grafico, è stata utilizzata la marcatura dell'edificio stesso con annesso il numero di scheda cui fare riferimento; essi sono individuati sulla Tav. 1b 2a, in scala 1:5000, e sulle Tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000 e sulle tavole 3°, 3b, 3c in scala 1:1000.
5. L'analisi sul patrimonio edilizio storico, è sintetizzata sulle schede con documentazione fotografica allegate alla cartografia di piano.
6. Sulle Tav. 3a, 3b e 3c, in scala 1:1000, sono individuati gli edifici interni al centro storico con le aree di pertinenza. Ad ogni edificio è associato il numero della scheda di analisi e la tipologia d'intervento e per ogni area compresa all'interno della perimetrazione, la specifica destinazione urbanistica. La scheda riporta altresì le disposizioni speciali ad integrazione delle singole categorie di intervento a valere per gli edifici individuati nella predetta scheda.
La scheda riporta altresì le disposizioni speciali ad integrazione delle singole categorie di intervento a valere per gli edifici individuati nella predetta scheda.
7. Le destinazioni d'uso consentite nelle aree di antica origine, compatibilmente alle limitazioni di cui al successivo comma 8, sono:
 - 7.1. la residenza nelle categorie d'uso di alloggi destinati alla residenza ordinaria come definite all'art. 57 della L.P. 1/2008;
 - 7.2. la residenza nelle categorie d'uso di alloggi per il tempo libero e vacanze come definite all'art. 57 della L.P. 1/2008;
 - 7.3. le attività produttive del settore primario e del secondario, purché non nocive, né moleste e limitate alla scala familiare e/o artigianale limitatamente al piano terra e con spazi espositivi e/o di vendita;
 - 7.4. le attività del settore terziario, sia pubbliche che private, quali i servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche, sociali, culturali ed amministrative, nonché attività

commerciali quali i bar, ristoranti, alberghi, uffici, studi, laboratori professionali, banche, ecc.

8. Le destinazioni d'uso in essere sono comunque consentite. Nuove destinazioni d'uso sono ammesse solo se sono compatibili con i caratteri edilizi dei fabbricati e se le modificazioni da apportare ai fabbricati, alle pertinenze ed agli spazi liberi, singolarmente e nel loro complesso, sono consentite dalla categoria d'intervento di ciascuna delle unità edilizie interessate.
9. Negli edifici esistenti a destinazione residenziale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 della L.P. 1/2008. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista dall'art. 57 della L.P. 1/2008 gli interventi di ampliamento di edifici esistenti che comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari, fatto salvo il caso in cui l'ampliamento sia finalizzato al recupero di sottotetti e sia contenuto sino al limite del 15 per cento del volume dell'edificio esistente. Sono considerati edifici a destinazione residenziale, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 57 della L.P. 1/2008, nella totalità del suo volume, quelli immobili della tradizione agricola locale, all'interno dei centri storici, che presentano oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.
10. Gli interventi sugli edifici esistenti in C.S. sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle quantità minime di parcheggio ai sensi del comma 2 dell'art. 60 della L.P. 15/2015. In tale caso l'obbligo di reperire spazi per i parcheggi è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti ai sensi dell'art. 7 del testo unico con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1241 d.d. 16.06.2006 (Determinazione delle dotazioni minime di Parcheggio) e s.m..
11. Per tutti gli edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e, con esclusione di quelli assoggettati a restauro R1, anche straordinaria.
12. All'interno degli insediamenti storici, con esclusione degli edifici assoggettati alla categoria di intervento R1 di cui al successivo articolo 26, sono ammessi nuovi volumi interrati. Tali volumi non sono computati ai fini degli incrementi ammessi nelle diverse categorie di intervento.
13. All'interno degli insediamenti storici, le opere e gli edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino alle prescrizioni stesse.

Art. 23. Centro storico ed insediamenti storici sparsi e prescrizioni generali

1. Per gli edifici storici sparsi, marcati sulla cartografia nelle Tav. 3a, 3b, 3c in scala 1:1000 e per gli edifici interni ai centri storici, individuati con apposita perimetrazione, operano le norme di cui ai successivi articoli che definiscono le categorie d'intervento.
2. Tutti gli interventi da attuarsi nel perimetro degli insediamenti storici dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste dalle categorie di intervento.
3. Oltre alle prescrizioni relative alle singole categorie di intervento valgono le prescrizioni di carattere edilizio contenute nel prontuario allegato.
La scheda di ogni singolo edificio riporta altresì le disposizioni speciali ad integrazione delle singole categorie di intervento a valere per gli edifici individuati nella predetta scheda.
4. Le opere e gli edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni relative alla tutela degli insediamenti storici potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse.
5. Per tutti gli edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e, con esclusione di quelli assoggettati a restauro R1, anche straordinaria.
6. Le tipologie tradizionali per gli interventi su edifici rientranti nella categoria degli insediamenti storici sono esemplificate nella documentazione allegata al presente capitolo.

Art. 24. Manutenzione ordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli indicati al comma 1 lettera a) dell'art. 77 della L.P. 15/2015.
2. L'intervento sul tessuto storico deve conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale dell'area.
3. Gli interventi ammessi sono:

Opere esterne:

- manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
- riparazione degli infissi e degli elementi architettonici/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle, ecc.

Opere interne:

- tinteggiatura, pulitura e rifacimenti di intonaci degli edifici;
- riparazione di infissi e pavimenti;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Art. 25. Manutenzione straordinaria

1. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli indicati alla lettera b) dell'art. 77 della L.P. 15/2015.
2. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale e si dovranno concretizzare o nella riproposizione dell'elemento tradizionale esistente o nella sostituzione dell'elemento non tradizionale con uno rispettoso dei caratteri storici.
3. Gli interventi ammessi sono:

Opere interne ed esterne:

- sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
 - rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate e degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
 - rifacimento con modalità e materiali tradizionali di abbaini, ballatoi, balconi, ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc.
 - rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture;
 - consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastri, arcate, ecc.);
 - rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali è ammessa la sostituzione con elementi in laterocemento dei solai lignei che non presentino caratteristiche architettoniche di pregio;
 - creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.).
4. Attraverso le modalità d'intervento sono indicate le potenzialità di trasformazione del tessuto edilizio. Le destinazioni d'uso, residenziali e non, sono vincolate alla maggiore o minore elasticità a supportare modifiche delle singole unità edilizie.
 5. Sono sempre consentite le trasformazioni residenziali e non residenziali degli immobili o di

loro parti, alle prescritte condizioni (categorie d'intervento) di controllo fisico delle trasformazioni e nel rispetto di quanto precisato dalla L.P. 15/2015 e conseguente regolamento provinciale urbanistico-edilizio (DGP 773 del 19.5.2017).

6. Gli interventi ammessi devono intendersi nel rispetto dei diritti di terzi (in particolar modo quando si tratti di costruzioni in aderenza o sul confine, o di unità edilizie contigue con pertinenze comuni), delle disposizioni assunte dal Cod.Civile.

Art. 26. *Restauro (R1)*

1. Gli edifici assoggettati a Restauro sono precisati nelle Tav. 3a, 3b e 3c, in scala 1:1000 e sono definiti con la sigla R1.
2. Sono assoggettati a restauro gli edifici:
 - soggetti o proposti a vincolo in base al D. Lgs 22.1.2004 n. 42;
 - gli edifici di carattere collettivo religioso, civile e padronale (edifici pubblici, chiese, cappelle e cimiteri) edificati prima del 1860 e non sottoposti successivamente ad alterazioni sostanziali dell'organismo edilizio; edificati anche dopo il 1860 ma che presentano caratteri architettonici e/o tipologici particolarmente significativi.
3. Sono considerati interventi di restauro quelli indicati alla lettera c) dell'art. 77 della L.P. 15/2015.
4. Al fine di realizzare un corretto restauro, speciale attenzione va posta ai materiali, alle tecniche e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.
5. In sede di esecuzione dei lavori occorrono una presenza e un'attenzione del tutto particolare perché la grana di intonaco, una sfumatura di colore, le modalità di trattamento di un materiale, se errati, possono compromettere o stravolgere una buona impostazione teorica del progetto di restauro.
6. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i seguenti interventi:
 - sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
 - rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
 - consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastri, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.);
 - riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
 - demolizione delle superfetazioni degradanti;
 - eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
 - nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.);
 - destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici, formali dell'edificio;
 - destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
 - restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).

Art. 27. *Risanamento conservativo (R2)*

1. Gli edifici assoggettati a Risanamento Conservativo sono precisati nelle Tav. 3a, 3b e 3c, in scala

1:1000 e sono definiti con la sigla R2.

2. Sono assoggettati a Risanamento Conservativo gli edifici **appartenenti a:** individuati nelle singole schede.
3. Sono considerati interventi di risanamento conservativo quelli indicati alla lettera d) dell'art.77 della L.P. 15/2015.
4. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, sono possibili i seguenti interventi:

opere esterne:

- rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale se giustificati da preesistenze storiche o conformità agli edifici circostanti, ma riproponendo l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione;
- inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti;
- realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici ed opere di isolamento termico;
- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia e costruzione di balconi e ballatoi in presenza di evidenti tracce di analoghe strutture preesistenti;
- conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture;
- modifiche e realizzazione di fori, sole se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali.

opere interne:

- demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne;
 - lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi, ecc.);
 - inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, costituiti da vani scala o vani ascensore, a servizio degli spazi recuperati o per il superamento delle barriere architettoniche, con materiali e tecniche tradizionali secondo le tipologie;
 - suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalchi;
 - recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti.
5. Tutte le opere dovranno essere valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l'edificio è inserito.
 6. In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali o tradizionali è vincolante.

Art. 28. Ristrutturazione edilizia (R3)

1. Gli edifici assoggettati a Ristrutturazione Edilizia sono precisati nelle Tav. 3a, 3b e 3c, in scala 1:1000 e sono definiti con la sigla R3.

2. La ristrutturazione è un intervento da applicare ad edifici storici compromessi staticamente o che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici o decorativi originari e ad edifici recenti che non si integrano con il tessuto circostante. Data questa situazione di partenza, l'obiettivo delle opere è anche quello di riproporre nell'edificio i caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, oppure di apportare quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale in un contesto che è

di carattere e valore storico.

3. Sono considerati interventi di ristrutturazione quelli indicati alla lettera e) dell'art. 77 della L.P. 15/2015.

Ai sensi delle disposizioni della L.P. 4/2013, tutti gli interventi di ristrutturazione, consistenti nella demolizione e ricostruzione, sono soggetti al parere della CPC.

4. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sono possibili i seguenti interventi:

Opere esterne:

- modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione dell'isolamento a cappotto, purché le facciate vengano trattate in modo unitario;

Opere interne:

- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse;
- demolizione completa e rifacimento, in posizione e con materiali diversi, dei collegamenti verticali;
- modifica della distribuzione dell'edificio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi;
- realizzazione di isolamento interno.

Art. 29. Demolizione (R6)

1. Gli edifici assoggettati a Demolizione sono definiti nelle Tav. 3a, 3b e 3c, in scala 1:1000 ed individuati con la sigla R6.
2. Sono qualificati interventi di demolizione quelli rivolti alla sola demolizione di manufatti.
3. È costituita dagli interventi più radicali che possono riguardare un edificio; vi si ricorre nel caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità del centro.
4. L'intervento si conclude con la demolizione, vale a dire con la sparizione del volume o dei resti del volume compromesso.

Art. 29bis. Ristrutturazione urbanistica

1. E' assoggettato a ristrutturazione urbanistica l'edificio precisato sulla tavola 3A, definito con la sigla R5 e inserito nel PAR.

- Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono considerati quelli rivolti a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazioni del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- in conformità con quanto stabilisce il piano attuativo di recupero, art.32.

Norme edificatorie

- Il volume ricostruito non potrà comunque superare il 5% del volume preesistente.
- In caso di modifica del sedime è ammesso un aumento della superficie coperta del 20% rispetto a quella originaria. (riferito ad edificio fuori terra)
- Nell'area sedime, nello spazio scoperto di pertinenza dell'edificio e nelle aree libere in adiacenza, è possibile costruire manufatti accessori di servizio completamente interrati ad uso garage con rampa di accesso.
- la linea di gronda dell'edificio ricostruito verso il fronte strada potrà superare l'altezza preesistente per un max di 1.00 ml.(prospetto sud-ovest)
- per il prospetto nord è ammessa la ricomposizione formale del fronte con più volumi.

Art. 29ter. Nuova costruzione

1. Sono classificati "nuova costruzione" gli interventi di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite dai precedenti articoli come compiutamente specificato dalla legge provinciale. ¹

Art. 30. Costruzioni accessorie all'interno degli insediamenti storici e per gli edifici storici isolati.

1. La possibilità di costruire, nello spazio scoperto di pertinenza dell'unità abitativa o in lotti liberi adiacenti ad edifici esistenti, manufatti accessori da adibire ad uso legnaia e garage, è così di seguito regolamentata:
 - Per gli edifici soggetti a restauro non è consentita l'occupazione, anche parziale, degli spazi scoperti con costruzioni di qualsiasi tipo, interrate, isolate o addossate al corpo dell'edificio.
 - Per gli edifici soggetti a risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, è ammessa la costruzione di manufatti da adibire a legnaia quando sia verificata l'impossibilità di ricavare all'interno dell'edificio le funzioni suddette.
 - Le dimensioni massime del fabbricato accessorio devono rispondere alla tipologia prevista per il tipo di manufatto di cui all'art.18.
 - Nel caso di edifici soggetti a ricostruzione è fatto obbligo di provvedere agli spazi accessori suddetti all'interno del volume di progetto con la sola esclusione delle legnaie.
 - Nello spazio scoperto di pertinenza degli edifici o nelle aree libere in adiacenza, ad esclusione degli spazi di pertinenza e delle aree libere degli edifici soggetti a restauro, è possibile costruire parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno degli edifici con destinazione residenziale, commerciale, o a servizi, ai sensi dell'art. 99 della L.P. 15/2015 nei termini così definiti dall'art. 55 della deliberazione del G.P. 773 dd. 19.05.2017. L'accesso al manufatto interrato deve essere attentamente valutato al fine di non compromettere visivamente, la pubblica via ed il contesto esistente.

¹ Art. 77, c.1, g) L.P. 15/2015

Art. 31. *Spazi liberi all'interno degli insediamenti storici*

1. Le aree libere comprese all'interno delle perimetrazioni degli insediamenti storici sono individuate in cartografia del P.R.G., Tavole 3a, 3b e 3c, in scala 1:1000, in diverse e distinte destinazioni:
 - 1.1. pertinenze di edifici, individuate in cartografia con apposito retino. Per esse è prescritta la conservazione funzionale intesa come mantenimento delle attuali caratteristiche di funzione e di pavimentazione. Le aree non pavimentate dovranno essere mantenute a verde, sarà ammessa la sostituzione degli esistenti materiali di pavimentazione, utilizzando unicamente pietra, cubetti di porfido, o verde ornamentale, evitando comunque materiali che impediscano la normale permeabilità, quali cemento od asfalto. Non saranno consentite modifiche alla esistente destinazione d'uso. L'edificazione è limitata alla possibilità di aumento dei volumi concessa specificatamente per le categorie di intervento pertinenti od ammesse dalle specifiche schede ed alla realizzazione dei manufatti accessori di cui all'articolo 30 delle presenti norme. Parcheggi privati potranno essere consentiti, oltre a quanto disciplinato al successivo comma 1.4 anche in particolari situazioni ove non siano reperibili soluzioni diverse e subordinatamente al parere favorevole della C.ED. che potrà imporre particolari condizioni alle pavimentazioni o di mascheramento.
 - 1.2. viabilità, individuata in cartografia con apposito retino. In queste aree valgono le norme previste dal seguente capitolo 6, in quanto applicabili. All'interno degli insediamenti storici, il Comune può predisporre piani di recupero PRU, ancorché non indicati in cartografia, finalizzati alla razionalizzazione della viabilità, alla creazione di spazi di parcheggio, sosta e arredo urbano.
 - 1.3. aree per attrezzature e servizi pubblici, individuate in cartografia con gli appositi retini che precisano tali aree. In queste aree si applicano le norme previste nel seguente capitolo 5.
 - 1.4. aree per parcheggi, individuate in cartografia con apposito retino. In queste aree si applicano le norme previste dal seguente art. 56. All'interno degli insediamenti storici, il Comune può predisporre piani di recupero, finalizzati alla razionalizzazione delle aree di parcheggio nell'ambito degli interventi previsti al precedente punto 1.3.

Art. 32. *Piani di recupero edilizio*

1. Nelle Tav. 3a, 3b e 3c, in scala 1:1000 sono individuate e indicate con apposito retino le aree soggette a Piani di Recupero Edilizio, siglati PRE, di iniziativa pubblica o privata e Piani di Riqualificazione Urbanistica, siglati PRU, di iniziativa pubblica e piani attuativi di recupero edilizio.
2. L'intervento in tali aree è regolamentato ai sensi dell'art. 49 della L.P. 15/2015.
3. Tali piani orientati al recupero del patrimonio storico potranno individuare comparti edificatori ai sensi dell'art. 53 della L.P. 15/2015
4. Fino a quando i Piani di Recupero non sono approvati, per le aree interne agli stessi sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza alterazione dei volumi.
5. I PRE riguardano il recupero di edifici a blocco, con notevole caratterizzazione tipologica, per i quali è importante che l'intervento costituisca un insieme omogeneo e coordinato.
6. I PRU riguardano la riqualificazione coordinata di aree pubbliche o di zone di interesse collettivo negli abitati (sistemazione di piazze, giardini, parcheggi, corsi d'acqua, percorsi centri pedonali, arredo urbano, ecc.). La progettazione dovrà tener conto dello specifico contesto urbano, privilegiando, nel caso dei parcheggi, la messa a dimora di elementi a verde, a mitigazione visiva degli stalli veicolari, rispetto alle emergenze storico-culturali e storico-architettoniche.
7. E' esclusa la possibilità di costruzione di manufatti anche interrati all'interno dell'area del PRU, con eccezione di manufatti di natura pubblica strettamente necessari al miglior utilizzo dell'area.
8. Il PRU potrà prescrivere modifiche all'assetto urbanistico dell'area interessata, anche relativamente alle unità edilizie private e le relative aree di pertinenza, motivate da ragioni di carattere pubblico e di riqualificazione ambientale.
9. Il PRE ed il PRU devono in ogni caso salvaguardare rigorosamente tutte le preesistenze storiche (particolari costruttivi, elementi componenti, coloriture, pavimentazioni, elementi di arredo urbano, rapporti formali)

esistenti nell'area d'intervento ed operare con materiali, sistemazioni a verde, nuovi elementi di arredo urbano, inserimenti cromatici, definizione degli spazi aperti, coerenti con l'assetto fisico e morfologico del sito.

10. Il PAR riguarda gli edifici che prevedono, al fine di garantire migliori condizioni di transitabilità dell'asse viabile interno, interventi di totale o parziale demolizione degli edifici limitrofi alla strada e la eventuale ricomposizione figurativa dei relativi prospetti. Il PAR è di iniziativa pubblica quando è redatto dal comune, e di iniziativa privata quando viene redatto e presentato al comune dai privati interessati. Il piano individua le aree e/o gli edifici aventi specifiche funzioni di pubblica utilità nonché quelli di interesse generale eventualmente oggetto di apposita convenzione. Per tali comparti sono individuate apposite convenzioni tra proprietari e comune per regolare l'attuazione degli interventi previsti, la cessione di aree per specifiche destinazioni di interesse pubblico e l'eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria (es. portici).

10.1 Il piano attuativo di recupero in riferimento all' art. 50 - contenuti - della L.P. 15/2015:

- a) determina la rete stradale, con le indicazioni dei principali dati di progetto, nonché l'arredo e la sistemazione esterna dell' edificio;
- b) indica gli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a restauro, risanamento o ristrutturazione, le nuove costruzioni nonché le aree libere;
- c) precisa la destinazione d'uso delle singole aree con l'indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri; dovranno essere individuate anche le destinazioni d'uso dei singoli piani degli edifici nonché l'entità percentuale delle aree da riservare alle diverse destinazioni d'uso;
- d) determina gli spazi riservati a opere pubbliche: portico-marciapiedi ecc.; vedi scheda allegata n°164.
- e) determina l'articolazione spaziale delle costruzioni ed i relativi caratteri architettonici; vedi scheda allegata n°164.
- f) determina in via di massima le reti tecnologiche, viarie, i percorsi pedonali ;
- g) individua eventuali comparti edificatori,
- h) contiene la planivolumetria generale dell'intervento, ove ritenuta opportuna.
- i) individua i criteri di tutela Criteri di tutela ambientale:

- 1) Tutto l' intervento dovrà tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell'ambiente circostante. Tale finalità generale dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di modalità costruttive proprie della cultura urbanistica e costruttiva della Valle di Non.
- 2) Il manto delle coperture dovrà essere realizzato in cotto naturale, formato con tegole alla marsigliese e copponi sui displuvi. Fanno eccezione altresì il vano tecnico ed il cavedio con l'utilizzo di lattonerie e partiture vetrate.
- 3) L'orditura dei tetti dovrà essere in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture di accessori interrati che debbano essere pavimentati o coperti con terra.
- 4) La pendenza dei tetti deve essere contenuta di norma tra il 35% ed il 45%.
- 5) Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame, è ammesso per le lattonerie l'impiego di lamiera preverniciata colore testa di moro.
- 6) Vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali: pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce grassello, ecc.. Lo strato di finitura degli intonaci deve essere sempre in grassello di calce, non trattato a sbriccio, salvo per le zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento del muro di cinta nei quali può essere impiegata anche calce eminentemente idraulica e cemento applicati a sbriccio (vedi "materiali, tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici storici in Val di Non", figure 18,19,20,29,30).
- 7) Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in legno e dovranno essere conformi ai tipi tradizionali del luogo. Fanno eccezione :
 - 7.1) Gli infissi ai piani terreni delle unità immobiliari produttive nelle quali, possono essere inseriti materiali diversi;
- 8) Le ante d'oscuro dovranno essere del tipo tradizionale, in legno, con specchiatura superiore e portello in basso. Non sono ammesse sulle forature dei sottotetti dove, eccezionalmente, possono essere applicati invece, incernierati sul telaio dei serramenti arretrati al filo interno dei muri, sportelli articolati in più ante, a condizione che, aperti, non fuoriescano dal filo esterno dei muri più di 10 centimetri.

- 9) I poggioli ed i collegamenti verticali esterni con relative strutture di sostegno dovranno essere del tipo tradizionale, interamente in legno. I parapetti potranno essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti , ovvero in quadrotti incastrati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina), ovvero in tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato. Le scale esterne al piano terreno con il relativo pianerottolo possono essere realizzate interamente in muratura.
 - 10) Gli abbaini dovranno essere di tipo tradizionale; dovranno essere a due falde aventi pendenza non superiore a quella della copertura principale, larghezza alla base non superiore a 150 centimetri ed altezza massima sulla fronte non superiore a 180 centimetri misurata tra il manto della copertura principale ed il vertice del timpano all'intradosso.
 - 11) E' ammesso l'inserimento di finestre in falda e l'eventuale posizionamento di pannelli solari.
- In ordine alla finitura dei materiali si prescrive:
- 12) Al fine di ricondurre le finiture agli effetti cromatici naturali, le parti in legno di coperture e rivestimenti lignei possono restare al naturale, o trattate con coloranti tenui, o mordentate.
 - 13) Gli infissi in legno, quando non siano mantenuti al naturale, possono essere verniciati con pitture possibilmente ad olio nei colori tradizionali del luogo;
 - 14) Gli infissi per il piano terra ad uso commerciale in acciaio devono essere verniciati nei colori tradizionali del luogo;
 - 15) I paramenti in legno proposti devono essere realizzati secondo le tecniche tradizionali. In tal senso i rivestimenti devono essere giustificati dalla loro specifica funzione di tamponamento e devono essere realizzati con le tecniche e modalità costruttive tradizionali. Sono sconsigliati gli interventi di mero rivestimento con perline e sovrastrutture lignee sovrapposte ai muri (vedi "materiali, tecniche edilizie, sistemi costruttivi degli edifici storici in Val di Non", figure 2,12,13,14,15).
 - 16) Tutti gli apparati ed elementi in pietra a faccia vista, esistenti ovvero portale di accesso alla corte, devono essere restaurati secondo le metodologie proprie della scienza del restauro.
 - 17) E' consentita la realizzazione di zoccolature con intonaco a sbriccio, purché mantenuta ad un'altezza inferiore ad un metro.
 - 18) Nelle nuove pavimentazioni della corte, del porticato, delle parti comuni, ecc. sono da privilegiare, nell'ordine, la pietra naturale calcarea locale in ciottoli o lastre, il porfido in lastre o a cubetti.

Art. 32 bis. Recupero degli insediamenti storici

1. In tutti gli edifici degli insediamenti storici , anche a carattere sparso, con esclusione di quelli soggetti a restauro, nonché di quelli individuati espressamente nelle singole schede per le particolari caratteristiche tipologiche e architettoniche, è ammessa per una sola volta , la sopraelevazione secondo le disposizioni dettate al comma 1 dell'articolo 105 della L.P. 15/20\15.

Capitolo 3. Aree Insediamenti Abitativi - Produttive del primario e Produttive del secondario

Art. 33. Aree residenziali

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale, esterne agli insediamenti storici, sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi, comprese stalle o altri ricoveri per animali, esistenti alla data di entrata in vigore del P.U.P.
2. In tali aree, al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali e di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi o comunque inquinanti, ed in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in:
 - insediamenti abitativi esistenti;
 - insediamenti abitativi di completamento;
 - insediamenti abitativi di nuova espansione;
 - insediamenti abitativi di nuova espansione con obbligo di lottizzazione;
 - insediamenti per attività turistico-ricettive.
4. All'esterno delle aree di antico insediamento, a norma dell'art. 60 della L.P. 15/2015., per i nuovi edifici, le ricostruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti limitatamente al solo volume in ampliamento, deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla relativa deliberazione attuativa.
5. Nelle aree edificabili, gli impianti ed i fabbricati dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg. e s.m.).
6. Al fine della conservazione delle peculiari identità insediative l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie:
 - a) Alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi come definito all'art. 57 della L.P. 1/20 08;
 - b) Alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè diversi da quelli previsti dalla lettera a) come definito all'art. 57 della L.P. 1/2008;
7. All'interno delle aree in cui è ammessa la residenza gli interventi di alloggi per edilizia ordinaria sono sempre possibili mentre gli alloggi per il tempo libero e vacanze sono consentiti esclusivamente dove specificamente previsto e nelle quantità indicate. Valgono le limitazioni previste dalla L.P.1/2008 e le indicazioni contenute all'art. 4 delle presenti Norme.
8. La realizzazione di alloggi per il tempo libero e vacanze sono ammessi alle seguenti condizioni:
 - a. Nelle aree a destinazione residenziale contrassegnate in cartografia dalla sigla Rtl;
 - b. Nella quantità del 18 % del volume lordo fuori terra [VI] edificato di ogni singolo edificio;
 - c. All'interno dei nuovi piani di lottizzazione, sempre se contrassegnati dalla sigla Rtl, il calcolo di cui al punto precedente sarà complessivo a tutti gli edifici nella condizione che non vengano realizzati immobili esclusivamente riservati a residenza per il tempo libero e vacanze;
 - d. Qualora la quantità di alloggi per il tempo libero o vacanze abbia raggiunto il volume massimo fissato dal P.R.G. il rilascio è sospeso e sarà oggetto di rideterminazione in sede di variante al P.R.G. nei modi previsti dalla L.P.15/2015.
9. Sulla cartografia del PRG sono indicate con apposita simbologia le aree che sono state oggetto di stralcio ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della L.P. n. 15/2015. Per esse si esclude la presenza di indici edificatori e per quelle in area agricola di pregio del PUP sono consentiti solo gli interventi ammessi dalle norme di cui

all'articolo 3 delle NdA del medesimo PUP. Per tutte queste inoltre trovano applicazione i limiti della procedura come disposti dalla L.P. 15/15

Art. 34. Insedimenti abitativi esistenti

1. Le aree per insediamenti abitativi esistenti sono precisate ed indicate con apposito retino nella cartografia, Tav.2a, in scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000.
2. Le zone insediative esistenti sono quelle a destinazione prevalentemente residenziale, già edificate, assieme alle pertinenze degli edifici.
3. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto e l'eventuale ulteriore edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti indici massimi:

☐	Indice di utilizzazione fondiaria max:	Uf = 0,60 mq./mq.
☐	Ulteriore Sun per terrazze coperte e portici (non VI) :	Uf = 0,04 mq./mq.
☐	Superficie fondiaria minima del lotto:	Lm = 600 mq,
con possibilità di deroga del 15% per lotti preesistenti all'11 giugno 2008, data di entrata in vigore del P.U.P. ² ;		
☐	Altezza massima in numero di piani:	Hp = 4 piani
☐	Altezza massima del fronte:	He = 10,5 m.
☐	Altezza massima del fabbricato:	Hf = 12,0 m.
☐	Distanze da fabbricati e confini:	Art. 4.4. NdA
☐	Distanza dal ciglio della strada:	Art. 54 NdA
salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;		
4. E' consentito l'intervento sui fabbricati esistenti come previsto dall'articolo 21 delle presenti norme.
5. Per gli edifici esistenti, dove la Sun realizzata comporta la saturazione degli indici edificatori indicati al precedente comma 3, si prevede la possibilità di destinare a terrazze scoperte che rilevano ai fini della Sun, ma non costituiscono VI, una ulteriore quota di Sun, calcolata nel limite del 10% dei valori di cui al precedente comma 3. La misura può essere applicata anche nel caso di progettazione ex novo o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

Art. 35. Insedimenti abitativi di completamento

1. Le aree per insediamenti abitativi esistenti sono precisate ed indicate con apposito retino nella cartografia, Tav.2a, in scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000.
2. Le zone di completamento sono quelle, pressoché inedificate, nelle quali però le reti infrastrutturali sono presenti.
3. L'utilizzazione edificatoria di tali aree avverrà nel rispetto dei seguenti indici massimi:

☐	Indice di utilizzazione fondiaria max:	Uf = 0,54 mq./mq.
☐	Superficie fondiaria minima del lotto:	Lm = 700 mq,
con possibilità di deroga del 15% per lotti preesistenti all'11 giugno 2008, data di entrata in vigore del P.U.P. ³ ;		
☐	Altezza massima in numero di piani:	Hp = 4 piani
☐	Altezza massima del fronte:	He = 10,5 m.
☐	Altezza massima del fabbricato:	Hf = 12,0 m.
☐	Distanze da fabbricati e confini:	Art. 4.4. NdA
☐	Distanza dal ciglio della strada:	Art. 54 NdA
salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;		

² L.p. 5/2008 di data 27 maggio 2008, BUR 20 giugno 2008 n.24/s.2

³ L.p. 5/2008 di data 27 maggio 2008, BUR 20 giugno 2008 n.24/s.2

4. In tali zone è inoltre consentito l'intervento sui fabbricati esistenti come previsto dall'articolo 21 delle presenti norme.
5. Per i nuovi edifici dove la Sun di progetto comporta la saturazione degli indici edificatori indicati al precedente comma 5, si prevede la possibilità di destinare a terrazze scoperte, che rilevano ai fini della Sun ma non costituiscono VI, una ulteriore quota di Sun, calcolata nel limite del 10% dei valori di cui al precedente comma 3. La misura può essere applicata anche in ampliamento di edifici esistenti o per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.
6. La zona di completamento a Romeno, identificata e numerata V125 nell'elenco delle varianti, considerate le esistenti edificazioni e l'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione, è soggetta alla intera disciplina urbanistico-edilizia già autorizzata con P.L.C. (delibera c.c. 21.03.1980 n. 14 e relativa convenzione 22.10.80 rep. 2672 notaio Fausto Menozzi) con le seguenti specificazioni:

☐ Densità edilizia fondiaria:	IFF = 2,0 mc./mq.
☐ Altezza massima del fabbricato:	Hf = 12,0 m.

Il metodo di calcolo del volume e il computo della superficie edificabile per il calcolo della densità edilizia così come il metodo di calcolo dell'altezza dovranno rispettare le norme del PRG vigente il 21/03/1980.

Art. 35bis. *Insedimenti abitativi di completamento*

1. Comprendono aree precedentemente assoggettate a P.L.C.⁴
2. Atteso che le predette aree sono già munite delle necessarie opere di urbanizzazione, la nuova edificazione è assoggettata alle indicazioni operative dettate dal comma 5 del successivo art. 36.

Art. 36. *Insedimenti abitativi di nuova espansione con obbligo di lottizzazione*

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali e sono precisate ed indicate con apposito cartiglio nella cartografia Tav. 2a, in scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000.
2. Sono zone con infrastrutture parzialmente esistenti nelle quali, per la loro configurazione e posizione, l'edificazione deve avvenire sulla base di un piano attuativo (Piano di Lottizzazione), che deve essere redatto nell'ambito dell'intera zona risultante della cartografia del P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari individuati dal P.R.G.
3. L'individuazione cartografica della rete viaria interna all'intera zona individuata dal P.R.G. è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il dimensionamento e la funzionalità.
4. In sede di Piano d'attuazione tale indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e la configurazione.
5. L'utilizzazione edificatoria di tali aree avverrà nel rispetto dei seguenti indici limite:

☐ Indice di utilizzazione fondiaria max:	Uf = 0,45 mq./mq.
☐ Superficie fondiaria minima del lotto:	Lm = 700 mq,
con possibilità di deroga del 15% per lotti preesistenti all'11 giugno 2008, data di entrata in vigore del P.U.P. ⁵ ;	
☐ Altezza massima in numero di piani:	Hp = 3 piani
☐ Altezza massima del fronte:	He = 8,50 m.
☐ Altezza massima del fabbricato:	Hf = 9,50 m.
☐ Distanze da fabbricati e confini:	Art. 4.4. NdA
☐ Volumetria massima consentita in un unico blocco:	VI = 2.500 mc./mq.
☐ Tipologia:	Edificio isolato o schiera
☐ Distanza dal ciglio della strada:	Art. 54 NdA

salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;

⁴ Variante puntuale n. 124 introdotta con la Variante 2018 al PRG

⁵ L.p. 5/2008 di data 27 maggio 2008, BUR 20 giugno 2008 n.24/s.2

6. È sempre ammesso l'intervento sui fabbricati esistenti, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 21, senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal piano di attuazione.
7. Per i nuovi edifici dove la Sun di progetto comporta la saturazione degli indici edificatori indicati al precedente comma 5, si prevede la possibilità di destinare a terrazze scoperte, che rilevano ai fini della Sun ma non costituiscono VI, una ulteriore quota di Sun, calcolata nel limite del 10% dei valori di cui al precedente comma 5. La misura può essere applicata anche in ampliamento di edifici esistenti o per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

Art. 36bis. Aree soggette a concessione convenzionata

1. Il PRG individua l'ambito in località Romeno soggetto al rilascio di concessione subordinata alla stipula di un'idonea convenzione con il Comune al fine di dare attuazione alle indicazioni di zona⁶;
2. Obiettivo della previsione risulta la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio dell'abitato a fronte della possibilità di costruire un nuovo edificio residenziale.
3. La convenzione dovrà essere stipulata entro il termine di 5 anni dalla entrata in vigore della presente variante; decorso tale termine l'intera area assumerà la destinazione a verde privato;
4. La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere la cessione gratuita della parte individuata dal PRG a parcheggio pubblico;
5. I parametri edilizi sono quelli definiti dalla zonizzazione di PRG.

Art. 36ter. Aree soggette a concessione convenzionata

1. Il PRG individua l'ambito in località Salter⁷; già munita delle necessarie opere di urbanizzazione e quindi non più soggetta a piano di lottizzazione². Obiettivo della previsione è quello di armonizzare i nuovi edifici rispetto alla tipologia esistente e tenuto conto della particolare morfologia dei luoghi in rapporto alla strada comunale esistente. (Variante 2018 n. 133)
2. I parametri edilizi sono quelli di cui al comma 5 del precedente articolo 36, con l'eccezione dell'altezza massima del fabbricato che deve rispettare entrambi i seguenti limiti:

☐ Altezza massima del fabbricato HF:	
- misurata rispetto al livello naturale del terreno:	Hf = 8,50 m.
- misurata rispetto alla quota della limitrofa strada comunale:	Hf = 6,50 m.

Art. 37. Aree per attività turistico - ricettive

1. Le aree per attività turistico - ricettive sono destinate esclusivamente all'edificazione di manufatti adibiti alla ricezione turistica ed alla conduzione delle attività connesse tipo alberghi, pensioni, ristoranti e bar come definiti dall'art. 5 della L.P. 7/2002 e s.m. , compresa la residenza turistico-alberghiera.
2. Comprendono le parti del territorio destinate allo sviluppo delle attività turistico ricettive e sono precisate ed indicate con apposito retino, nella cartografia Tav. 2a, in scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000.
3. Per tali zone valgono le seguenti norme:

☐ Indice di utilizzazione fondiaria max:	_____	Uf = 0,75 mq./mq.
☐ Superficie fondiaria minima del lotto:	_____	Lm = 1500 mq.
☐ Altezza massima in numero di piani:	_____	Hp = 4 piani
☐ Altezza massima del fronte:	_____	He = 10,5 m.
☐ Altezza massima del fabbricato:	_____	Hf = 12,0 m.
☐ Superficie coperta massima:	_____	Sc = 60 %

⁶ Variante puntuale n. 133 introdotta con la Variante 2018 al PRG

⁷ Variante puntuale n. 3 introdotta con la Variante 2018 al PRG

- ☐ Distanze da fabbricati e confini: _____ Art. 4.4. NdA
- ☐ Distanza dal ciglio della strada: _____ Art. 54 NdA
salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;
- ☐ Abitazione del conduttore di superficie massima: : Sun = 120 mq.
4. Almeno il 30% della superficie utile netta Sun del fabbricato deve essere destinata a servizio collettivo della struttura alberghiera (ristorante, cucina, dispense, sale multiuso, bar).
5. Verde alberato: 10% della superficie fondiaria, con piante ad alto e basso fusto.
6. In tali zone è inoltre consentito l'intervento sui fabbricati esistenti come previsto dall'articolo 21 delle presenti norme.
7. Per i nuovi edifici dove la Sun di progetto comporta la saturazione degli indici edificatori indicati al precedente comma 5, si prevede la possibilità di destinare a terrazze scoperte, che rilevano ai fini della Sun ma non costituiscono VI, una ulteriore quota di Sun, calcolata nel limite del 10% dei valori di cui al precedente comma 3. La misura può essere applicata anche in ampliamento di edifici esistenti o per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

Art. 37bis. Aree per campeggi

1. L'utilizzazione edilizia ed urbanistica dell'area, ai fini di realizzare attività di ricezione turistica all'aperto, è soggetta alla predisposizione di un piano attuativo di iniziativa pubblica che dovrà definire caratteri, destinazione e utilizzazione funzionale degli elementi contenuti nell'area, curando in particolare la tutela paesaggistico-ambientale del sito con il migliore possibile rispetto della vegetazione arborea preesistente e l'eventuale sua integrazione, privilegiando un'organizzazione degli spazi a parcheggio in cui prevalgano gli spazi a verde. Il Piano attuativo è corredato della relativa convenzione redatta nei termini e contenuti disposti dalla legge urbanistica 15/2015 e relativo regolamento di attuazione. La realizzazione del campeggio deve rispettare le norme ed i criteri stabiliti dalla L.P. 19/20102 e dal suo regolamento attuativo dPP 12-114/2013.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- ☐ Altezza massima del fabbricato: Hf = 5,0 m.
- ☐ Lunghezza delle fronti massimo: = 30,0 m.
- ☐ Superficie utile netta massima edificabile calcolata sull'utenza: Sun = 1,2 mq./utente
3. Nelle aree destinate a campeggi non sono ammessi fabbricati di alcun tipo, se non quelli assegnati ai servizi e alle attrezzature dei campeggi medesimi quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti, chioschi, edicole, bungalow.
4. Si dovrà garantire comunque:
- l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue e/o con alberature di alto fusto al fine di evitare l'introspezione, rispettando i requisiti minimi previsti al comma 5 dell'art. 4 del Regolamento dPP12-114/2013 della L.P. 19/2012;
 - l'adeguata dotazione di volumetrie destinate ai servizi igienici, alle attrezzature comuni per lo svago e la ricreazione e la salute, nelle misure minime stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio, e comunque atte alla razionale conduzione e fruizione dell'esercizio. Si veda la Tabella A allegata al dPP12-114/2013 della L.P. 19/2012 ;
5. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo l'alloggio per il proprietario o il custode con volume utile non superiore a 120 mq. di Sun. come stabilito all'art. 119 della L.P. 15/2015;
6. Decorso il termine di 4 anni dalla entrata in vigore della presente variante, in caso di mancata adozione del predetto piano attuativo saranno automaticamente ripristinate le previsioni di area a bosco già contenute nel piano previgente.⁸
7. La realizzazione del campeggio è subordinata all'allacciamento alla pubblica fognatura.

⁸ 4 anni a partire dall'entrata in vigore della variante 2015 approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 416 dd. 17/03/2017, in vigore dal 28/03/2017.

Art. 38. Aree produttive del secondario di interesse locale

1. Le aree produttive del secondario sono riservate alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi di livello locale. Esse sono individuate in cartografia ed indicate con apposito retino, nella Tav. 2a, scala 1:5000 e nelle tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000.
2. Le zone produttive del settore secondario sono destinate: alla produzione industriale ed artigianale di beni, alla lavorazione e trasformazione di prodotti, allo stoccaggio ed alla commercializzazione, ai depositi agricoli, ai magazzini frutta, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi, di livello locale, con esclusione degli allevamenti zootecnici.
3. Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l'attività principale quali uffici, punti di vendita dei relativi prodotti ed accessori, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda (mensa, sala ritrovo, ecc.) per un massimo del 30% della superficie coperta ed un'unità residenziale non eccedente i 400 mq per ogni addetto, con un massimo di n. 2 addetti.
4. Valgono le seguenti norme:

☐ Superficie fondiaria minima del lotto: _____	Lm = 1500 mq.
☐ Rapporto di copertura massimo: _____	Rc = 50 %
☐ Verde alberato minimo in rapporto alla superficie fondiaria: _____	Va = 10 %
☐ Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 10,50 m.

oltre tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.); sarà tuttavia consentito raggiungere un'altezza pari a quella del fabbricato esistente nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG.

☐ Distanze da fabbricati e confini: _____	Art. 4.4. NdA
---	---------------

In prossimità di aree residenziali il distacco da edifici residenziali non deve essere inferiore a 12,50 m, mentre dai confini non deve essere inferiore a 7,00 m;

☐ Distanza dal ciglio della strada: _____	Art. 54 NdA
---	-------------

salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;
5. In tali zone è inoltre consentito l'intervento sui fabbricati esistenti come previsto dall'articolo 21 delle presenti norme.

Art. 39. Aree commerciali "A"

1. Le aree commerciali sono destinate: all'insediamento delle attività di commercio, svago e ristoro, nonché alla produzione industriale ed artigianale di beni ed alla lavorazione e trasformazione di prodotti.
Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l'attività principale quali uffici, ed un'unità residenziale non eccedente i 120 mq di Sun per ogni addetto, con un massimo di n. 2 addetti.
2. In tali zone è consentito l'intervento diretto per la nuova costruzione, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione, nel rispetto dei seguenti parametri:

☐ Superficie fondiaria minima del lotto: _____	Lm = 1000 mq.
☐ Rapporto di copertura massimo: _____	Rc = 60 %
☐ Verde alberato minimo in rapporto alla superficie fondiaria: _____	Va = 10 %
☐ Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 12,00 m.

sarà tuttavia consentito raggiungere un'altezza pari a quella del fabbricato esistente nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG.

☐ Distanza dal ciglio della strada: _____	Art. 54 NdA
---	-------------

salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;

☐ Distanze da fabbricati e confini: _____	Art. 4.4. NdA
---	---------------
3. L'intervento sui fabbricati esistenti deve rispettare gli indici di zona.

Art. 40. Aree commerciali "B"

1. Le aree commerciali sono destinate: all'insediamento delle attività di commercio, svago e ristoro, nonché alla produzione industriale ed artigianale di beni ed alla lavorazione e trasformazione di prodotti.
Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l'attività principale quali uffici, ed un'unità residenziale non eccedente i 120 mq di Sun per ogni addetto avente diritto, con un massimo di n. 2 addetti.
2. In tali zone è consentito l'intervento diretto per la nuova costruzione, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione, nel rispetto dei seguenti parametri:

☐ Superficie fondiaria minima del lotto: _____	Lm = 1000 mq.
☐ Rapporto di copertura massimo: _____	Rc = 60 %
☐ Verde alberato minimo in rapporto alla superficie fondiaria: _____	Va = 10 %
☐ Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 14,00 m.

sarà tuttavia consentito raggiungere un'altezza pari a quella del fabbricato esistente nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG.

☐ Distanza dal ciglio della strada: _____	Art. 54 Nda
---	-------------

salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;

☐ Distanze da fabbricati e confini: _____	Art. 4.4. Nda
---	---------------
3. L'intervento sui fabbricati esistenti deve rispettare gli indici di zona.

Art. 41. Aree produttive per lavorazione inerti

1. Le aree di cui al presente articolo sono riservate al deposito, lavorazione e produzione di derivati di terra, sabbia e ghiaia, pietre e materiale inerte in genere. Esse sono individuate in cartografia ed indicate con apposito retino, nella Tav. 2a, scala 1:5000 e nelle tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000.
2. Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l'attività principale quali ricovero per gli automezzi, uffici, punti di vendita dei relativi prodotti ed accessori e un'unità residenziale non eccedente 400 mc per ogni addetto, con un massimo di n. 2 addetti.
3. Valgono le seguenti norme:

☐ Superficie fondiaria minima del lotto: _____	Lm = 2500 mq.
☐ Rapporto di copertura massimo: _____	Rc = 40 %
☐ Verde alberato minimo, in rapporto alla superficie fondiaria: _____	Va = 15 %

con essenze d'alto fusto nella misura minima di una ogni 50 mq. di Va.

☐ Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 8,50 m.
---	--------------

oltre tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.);

☐ Distanza dal ciglio della strada: _____	Ds = 7,5 m.
---	-------------

Norma più restrittiva rispetto a quanto richiamato all'articolo 54, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;

☐ Distanza minima dai confini: _____	Dc = 7,5 m.
Distanza minima dai fabbricati : _____	Df = 15,0 m.

Norme più restrittive rispetto a quanto contenuto nell'Allegato 2 richiamato dall'art. 4.4., il quale si applica per tutti gli altri aspetti non esplicitati nella presente norma.
4. L'intervento sui fabbricati esistenti deve rispettare gli indici di zona.

Art. 42. Aree per attività zootecniche ed agricole

1. Sono zone individuate in cartografia ed indicate con apposito retino nella Tav. 2a, scala 1:5000 e nelle tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000.

2. Sono destinate alla realizzazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e forestali, serre, stalle con le relative strutture complementari ed è concessa l'abitazione del conduttore.
3. La parte abitativa potrà essere realizzata contemporaneamente, o in una fase successiva, alla struttura produttiva. La dimensione in termini di Volume lordo fuori terra, o Superficie utile netta sono definiti dalla L.P. 5/2008. art. 37, pari a 400 mc.
4. Valgono le seguenti norme.

☐	Superficie fondiaria minima del lotto: _____	Lm = 2000 mq.
☐	Rapporto di copertura massimo: _____	Rc = 40 %
☐	Verde alberato minimo in rapporto alla superficie fondiaria: _____	Va = 15 %
☐	Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 12,0 m.

oltre tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.); sarà tuttavia consentito raggiungere un'altezza pari a quella del fabbricato esistente nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG
- ☐ Distanza dal ciglio della strada: _____ Art. 54 NdA
salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;
- ☐ Distanze da fabbricati e confini: _____ Art. 4.4. NdA
5. Particolari accorgimenti ed adeguate soluzioni dovranno essere adottati, con riferimento agli aspetti igienico sanitari, per la raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti organici solidi e liquidi, al fine di non creare molestia alle strutture abitative limitrofe e comunque in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, a meno delle deroghe previste nelle presenti norme; Nell'ambito delle aree in oggetto sono consentiti, nel rispetto delle norme fissate, gli allevamenti avicoli; Sono invece vietati quelli suini;
6. Nell'area in località "Piena", individuata in cartografia con asterisco, eventuali bonifiche agrarie e/o edificazioni, dovranno essere subordinate all'esecuzione di uno studio geologico che analizzi le condizioni idrogeologiche dell'area e suggerisca le opportune prescrizioni geoesecutive per gli interventi.
7. L'intervento sui fabbricati esistenti deve rispettare gli indici di zona.
8. In tali zone è consentita l'attività di agriturismo che deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti. Nuovi edifici da destinare ad attività agrituristiche sono ammessi nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 37 comma 5 delle Norme di attuazione del PUP.
9. In tali zone è ammessa la realizzazione di depositi per attrezzi agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 con le seguenti eccezioni:

☐	Superficie fondiaria minima del lotto: _____	Lm = 1000 mq.
☐	Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 8,00 m.

Capitolo 4. Aree Agricole ed a Bosco

Art. 43. AREE AGRICOLE ED AREE A BOSCO PRESCRIZIONI GENERALI

1. Le aree a destinazione agricola ed a bosco sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali e sono individuate in cartografia Tav. 2a, scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 ed indicate con apposito retino.
2. Tali aree si distinguono in:
 - aree agricole di pregio
 - aree agricole pregiate di rilevanza locale

- aree agricole secondarie
- aree a bosco.
- aree a pascolo

3. Nelle aree agricole di pregio, e nelle aree agricole secondarie, con esclusione di quelle indicate come di particolare pregio paesaggistico ed ambientale nonché di quelle a bosco e a pascolo, individuate dal PRG, è ammessa:

- per i soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale la realizzazione di manufatti destinati al ricovero dei mezzi agricoli, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 3 del Decreto del PGP 8 marzo 2010 n. 8-40/leg,
- per i soggetti proprietari che esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, la realizzazione dei manufatti per l'agricoltura è soggetta alle seguenti disposizioni:

A) L'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di coltivazione del fondo, per la prima lavorazione dei prodotti agricoli e come deposito della legna. il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le coltivazioni devono essere in atto e razionalmente esercitate secondo le buone tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale, evitando la dispersione sul fondo agricolo o la collocazione frazionata degli interventi; è ammesso un solo intervento per azienda.

B) Per la realizzazione dei manufatti di cui alla lettera A, oltre al possesso dei requisiti professionali dell'iscrizione alla sezione prima dell'albo, è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato sul quale collocare il manufatto non inferiore a 1000 mq. e la proprietà contestuale di una dimensione aziendale anche frazionata non inferiore ai 15.000 mq.

C) La superficie utile lorda di tali manufatti non potrà eccedere la misura di mq. 60 per aziende di dimensioni fino a 20.000 metri quadri. e di mq. 80 per aziende di dimensione superiore ai 20.000 mq.. L'altezza dei manufatti non potrà eccedere i m. 6,50 misurati secondo le disposizioni dettate dal piano regolatore generale. Nel caso di interventi totalmente interrati (un solo lato aperto per l'accesso) tali dimensioni si intendono raddoppiate purché supportate da adeguata motivazione ai fini di una valutazione di congruità aziendale, sulle reali necessità, in rapporto alla dotazione di mezzi agricoli.

4. Nelle aree a destinazione agricola o a bosco non sono soggette ad una specifica autorizzazione né a concessione sindacale, fatte salve altre specifiche prodromiche autorizzazioni, le opere di coltivazione agraria dei fondi che comportano minime modifiche del suolo e/o del paesaggio, compresi gli interventi straordinari di reimpianto vegetale, le opere di dissodamento superficiale del terreno, e le opere di bonifica di terreni intese come interventi di estirpazione di soprassuolo e/o operazioni di modesto sterro e/o di riporto nei casi specificati dal regolamento edilizio comunale. Sono esclusi gli interventi che comportano la trasformazione di aree originariamente boscate (vedi articolo 77 e articolo 82, L.P. 5 novembre 1991 numero 22 e successive modifiche).

5. E' consentita la realizzazione di serre nel rispetto degli articoli 33 e 34.

6. Sono stati censiti con apposite schede alcuni manufatti minori siti in zona agricola. Per essi valgono le specifiche norme definite sulle relative schede.

Art. 44. Aree agricole di pregio

1. Sono aree agricole di pregio quelle definite all'articolo 38 delle n. di a. del PUP
2. Le aree agricole di pregio sono individuate nella cartografia Tav. 2a, in scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000 ed indicate con apposito retino.

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
 4. In tali aree sono consentiti oltre a quanto indicato nell'art. 43, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume V_l massimo di 400 metri cubi, ai sensi dell'art. 37 della L.P. 5/2008, residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione 1° dell'archivio provinciale delle imprese agricole [APIA] a termini della legge provinciale 4 settembre 2000 n. 11. che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.
 5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito dai commi 3 e 4 possono essere ampliati, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dal successivo comma 12.
 6. Le costruzioni devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme:

☐ Superficie fondiaria minima coltivata dell'azienda agricola : _____ ☐ Superficie minima accorpata, fisicamente unita, del lotto destinato ad ospitare il fabbricato: _____ ☐ Densità edilizia fondiaria: _____ calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti dell'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti. ☐ Altezza massima del fabbricato: _____ oltre tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.) e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura ☐ Distanza dal ciglio della strada esistente: _____ Norma più restrittiva rispetto a quanto richiamato all'articolo 54, per le atre strade vale l'art. 54, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali; ☐ Distanza minima dai confini: _____ Distanza minima dai fabbricati verso altre proprietà: _____ Norme più restrittive rispetto a quanto contenuto nell'Allegato 2 richiamato dall'art. 4.4., il quale si applica per tutti gli altri aspetti non esplicitati nella presente norma.	Sf = 2,5 ha. Lm = 1,5 ha. IFF = 0,10 mc./mq. Hf = 9,50 m. Ds = 7,5 m. Dc = 7,5 m. Df = 15,0 m.
--	---
- L'ampliamento degli edifici esistenti è consentito nel rispetto delle norme di zona;
- La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza minima di 5,00 m dai confini del lotto. Il volume di tali serre è computato ai fini del calcolo della densità edilizia fondiaria;
7. In tali zone è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino ad un massimo di complessivi 20 capi adulti e 10 capi giovani, nel rispetto della normativa inerente alla costruzione di stalle di cui all'articolo 42.
 8. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nel presente articolo, è consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di interrati con volume massimo pari al 40% del volume fuori terra.
 9. Ove ai fini dell'edificazione siano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario e di interesse secondario, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.

10. Ogni comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.
11. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG, possono essere utilizzati per residenza, deposito e magazzinaggio e per funzioni connesse con le attività agro- silvo-pastorali e con l'agriturismo.
12. In tali zone è inoltre consentito l'intervento sui fabbricati esistenti come previsto dall'art. 21 delle presenti Norme.

Art. 44bis. Aree agricole pregiate di rilevanza locale

1. Trovano applicazione le medesime norme del precedente articolo 44.

Art. 45. Aree agricole secondarie

1. Le zone agricole di interesse secondario comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone agricole di pregio, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori e comprendono inoltre le aree agricole dismesse passibili di recupero.
2. Le aree agricole di interesse secondario sono individuate nella cartografia Tav. 2a, scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 ed indicate con apposito retino.
3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
4. In tali aree sono consentiti, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume VI massimo di 400 metri cubi residenziali, ai sensi dell'art. 37 della L.P. 5/2008, semprechè l'imprenditore risulti iscritto alla sezione 1° dell'archivio provinciale delle imprese agricole [APIA] a termini della legge provinciale 4 settembre 2000 n. 11. che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.
5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito dai commi 3 e 4 possono essere ampliati, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dal P.R.G
6. Le costruzioni devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme:

☐ Superficie fondiaria minima coltivata dell'azienda agricola : _____	Sf = 2,5 ha.
☐ Superficie minima accorpata, fisicamente unita, del lotto destinato ad ospitare il fabbricato: _____	Lm = 1,5 ha.
☐ Densità edilizia fondiaria: _____	IFF = 0,10 mc./mq.
calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti dell'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.	
☐ Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 9,50 m.
oltre tale limite è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.) e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura	

☐ Distanza dal ciglio della strada esistente: _____ $D_s = 7,5 \text{ m.}$
Norma più restrittiva rispetto a quanto richiamato all'articolo 54, per le
atre strade vale l'art. 54, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di
rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari
opportunità visuali;

☐ Distanza minima dai confini: _____ $D_c = 7,5 \text{ m.}$
Distanza minima dai fabbricati verso altre proprietà: _____ $D_f = 15,0 \text{ m.}$
Norme più restrittive rispetto a quanto contenuto nell'Allegato 2
richiamato dall'art. 4.4., il quale si applica per tutti gli altri aspetti non
esplicitati nella presente norma.

L'ampliamento degli edifici esistenti è consentito nel rispetto delle norme di zona;

La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso non sia legato al periodo di una
coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza minima di 5,00 m dai confini del lotto. Il
volume di tali serre è computato ai fini del calcolo della densità edilizia fondiaria;

7. In tali zone è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino ad un massimo di complessivi 15 capi
adulti e 5 capi giovani, nel rispetto della normativa inerente la costruzione di stalle.
8. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nel presente articolo, è consentita, in aggiunta alle
cubature ammesse, la realizzazione di interrati con volume massimo pari al 40% del volume fuori terra.
9. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario e di
interesse secondario, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.
10. Ogni comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con
allegati i relativi estratti tavolari e fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.
11. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG, possono essere utilizzati per residenza, deposito e
magazzinaggio e per funzioni connesse con le attività agro- silvo-pastorali e con l'agriturismo.
12. In tali zone è inoltre consentito l'intervento sui fabbricati esistenti come previsto dall'art. 21 delle presenti
Norme.

Art. 45bis. Aree agricole di particolare pregio paesaggistico ambientale

1. Il PRG individua secondo le disposizioni dettate al comma 9, lettera b dell'art. 37 delle norme di attuazione
del PUP, all'interno delle più ampie zone agricole di pregio e non, le aree con particolare valenza paesaggistica
ed ambientale, attualmente destinate a colture private e non, con l'intento di assicurare la conservazione, il
recupero e la valorizzazione, anche economico-produttiva dei particolari ambiti depositari della identità
paesaggistica e colturale dell'alta Val di Non denominati "pradiei".
2. Si tratta di aree caratterizzate da coltura estensiva, in gran parte a prato ed attività foraggiere, necessario
supporto della attività zootecnica prevalente nella zona e fonte di garanzia del settore lattuario-caseario che
contraddistingue tutta l'area nonesa e contribuisce alla denominazione particolare di "trentingrana".
3. La loro funzione costituisce anche possibile concreto supporto alle iniziative di valorizzazione turistica del
territorio quale dimensione alternativa, funzionale e complementare a quella già sviluppata della frutticoltura
estensiva.
4. Con queste norme si intende porre un particolare vincolo di tutela su una superficie complessiva di ca. ha.
98,78 pari al 26,13% del totale delle aree agricole di piano che presenta caratteristiche di valenza paesaggistica
ed economica, omogenee ed equivalenti dal punto di vista dello stato di fatto e dello stato di diritto.
5. Esse sono poste anche a corona degli insediamenti abitati ed a margine del contesto forestale con l'obiettivo
di assicurare la lettura del particolare assetto paesaggistico degli insediamenti.
6. La tutela di dette zone si attua attraverso la in edificabilità quale elemento di garanzia del mantenimento dei
caratteri esistenti, nonché attraverso il divieto di attivare iniziative agricole di carattere intensivo per non
danneggiare da un lato l'attività foraggera e compromettere le iniziative esistenti del settore zootecnico e
dall'altro snaturare o svilire i caratteri paesaggistici di quel territorio. Sono comunque ammesse le attività
orticole e quelle a seminativo connesse con la normale rotazione colturale. Sono comunque ammessi i
manufatti di limitate dimensioni già indicati al precedente art. 43, comma 3., a condizione che il proprietario

richiedente non sia proprietario e non possa realizzare i manufatti in altre aree agricole non di particolare pregio ambientale.

7. In tali zone è vietata altresì la realizzazione di:
 - palificate di qualsiasi tipo e materiale salvo quelle in legno per supporto di linee elettriche o di telecomunicazione;
 - posa di reti antigrandine;
 - serre e tunnel a carattere sia permanente che stagionale;
 - cave e discariche, depositi di terre e rocce provenienti da scavi.
8. La valorizzazione paesaggistica ed economica delle aree predette potrà avvenire anche attraverso la definizione e la conseguente gestione del "Parco Naturale Agricolo" ai sensi dell'art. 49 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.
9. Per le colture intensive esistenti, per i manufatti e gli edifici esistenti in tali zone, sono ammessi, la manutenzione e il rinnovo senza modifica di superficie e volume.

Art. 45ter. Aree agricole secondarie di rilevanza locale

1. Trovano applicazione le stesse norme del precedente articolo 45

Art. 46. Aree a bosco

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo secondo le disposizioni provinciali in materia e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.(art.2 L.P. 11/20017)
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzate le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'art. 38 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati mediante il Piano forestale e montano, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 del PUP.
3. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra.

Il cambio di coltura delle aree a bosco individuate sulla cartografia di PRG con apposito simbolo è consentito, previa autorizzazione ai sensi della specifica legge provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute al precedente articolo 44 . (art.2 L.P. 11/20017)

In tutte le aree per servizi pubblici, l'intervento edilizio deve tenere conto delle esigenze legate alla mobilità sostenibile.

Art. 46 bis. Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Le aree predette sono inedificabili.

Capitolo 5. Aree per attrezzature e servizi pubblici, aree a verde ed aree di rispetto

Art. 47. Aree per attrezzature e servizi pubblici, aree a verde ed aree di rispetto

1. Le aree per attrezzature e per servizi pubblici, le aree di rispetto e le aree a verde, comprendono tutte quelle aree che sono riservate ai servizi di interesse pubblico urbano, sociale, sportivo, e collettivo in genere, anche riferito ad attività diverse.
2. Sono da considerarsi in questo capitolo le aree di rispetto relative a cimiteri e corsi d'acqua, serbatoi e corpi idrici in genere, oltre a quelle destinate al verde, sia pubblico che privato.

Esse si distinguono in:

- aree per attrezzature e servizi pubblici di riqualificazione del centro storico;
 - aree per attrezzature e servizi pubblici al coperto;
 - aree per attrezzature sportive e ricreative di progetto;
 - aree per il verde pubblico attrezzato;
 - aree a verde privato;
 - aree di rispetto cimiteriale;
 - aree di rispetto dei serbatoi, dei corpi idrici e delle sorgenti;
 - aree di rispetto degli impianti di depurazione;
 - aree di rispetto per la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- 3 Per tutti gli interventi di interesse pubblico, come pure per gli interventi privati, deve essere garantito il rispetto dello standard a parcheggio previsto dal dPP 8-61/Leg./2017 e definito per le diverse funzioni nella tabella A allegata allo stesso dPP.
 - 4 Nelle aree edificabili, gli impianti ed i fabbricati dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg. e s.m.).
 - 5 In tutte queste aree l'intervento edilizio dovrà tener conto delle esigenze di mobilità sostenibile.

Art. 47bis. Aree per attrezzature e servizi pubblici di riqualificazione del centro storico

1. Sono aree destinate ad assolvere funzioni pubbliche di particolare rilevanza con lo scopo di qualificare funzionalmente ed organicamente il Centro Storico (allargamenti di sedi stradali, attrezzamento con marciapiedi e passaggi ciclopeditoni, verde pubblico, spazi di ritrovo, parcheggi pubblici anche eventualmente interrati, ecc.);
2. L'utilizzo delle aree, ad avvenuta acquisizione pubblica, è soggetto ad una progettazione unitaria con lo scopo di definire un programma organico di interventi che consideri la particolare collocazione dei manufatti, le modalità di intervento, le soluzioni architettoniche e morfologiche del sito, con l'obiettivo di garantire il particolare interesse pubblico che è caratterizzato dalla posizione dell'area e dai suoi rapporti strutturali con l'intorno;
- 6 La citata progettazione unitaria, per quanto riguarda l'area individuata con il numero 1 sulla cartografia del PRG, dovrà prevedere:
 - 3.1 la demolizione, in tutto o in parte, della p. ed. 51;
 - 3.2 l'allargamento della sede stradale della S.S.42 del Tonale e della Mendola e l'attrezzamento di idoneo marciapiede;
 - 3.3 l'organizzazione di un sistema di parcheggi pubblici (eventualmente anche interrati) con una ampia ed organica dotazione di verde, percorsi alberati, panchine ed attrezzature di ritrovo;
 - 3.4 la realizzazione di una muratura perimetrale (cinta muraria) con funzioni di riconoscimento della originaria morfologia dei luoghi, attraverso la riproposizione arretrata sul fronte della S.S.42 di parte delle murature perimetrali della p. ed. 51, con altezza contenuta ed inserimento, attraverso la loro ricollocazione, dei portali preesistenti nonché dei fregi e ed ornamenti di maggiore significato artistico e culturale

- 3.5 il predetto progetto unitario dovrà altresì definire le modalità di coordinamento degli interventi da porre in essere sulla p. ed. 51, in caso di sua parziale demolizione, rispetto alla porzione di area interessata precedentemente dal Piano di Recupero già approvato e che resterà di proprietà privata.

Art. 48. Aree per attrezzature e servizi pubblici al coperto

1. Le aree per attrezzature pubbliche di uso pubblico e di interesse urbano, sono destinate alla realizzazione di opere per attrezzature amministrative, scolastiche e culturali, religiose, sportive, cimiteriali, caserme VV.FF. ecc. . Sono inoltre consentite le destinazioni a verde pubblico per l'utilizzo ricreativo e distensivo da parte della collettività e per l'arredo urbano e i parcheggi. Sono individuate in cartografia Tav. 2a, scala 1:5000, Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 ed indicate con apposito retino.
2. Per le attrezzature e servizi pubblici valgono le seguenti norme:

☐ Superficie fondiaria minima del lotto: _____	Lm = 500 mq.
☐ Rapporto di copertura massimo: _____	Rc = 50 %
☐ Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 10,50 m.

sarà tuttavia consentito raggiungere un'altezza pari a quella del fabbricato esistente nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG.

☐ Distanze da fabbricati e confini: _____	Art. 4.4. NdA
☐ Distanza dal ciglio della strada esistente: _____	Ds = 7,0 m.

Norma più restrittiva rispetto a quanto richiamato all'articolo 54, per le atre strade vale l'art. 54, salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;
3. Gli altri edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume e senza cambio di destinazione d'uso.

Art. 48bis. Aree per attrezzature sportive e ricreative di progetto

1. E' costituita dall'area destinata alla realizzazione dell'ampliamento del limitrofo campo Golf nonché alla migliore collocazione di un'area attrezzata con funzioni ludico-sportive (parco natura) di carattere pubblico.
2. L'intera area è soggetta alla redazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica che definirà localizzazione, caratteristiche, funzioni e collocazione delle diverse attrezzature nonché la migliore soluzione in ordine alla realizzazione delle nuove 9 buche per il Golf.
3. Il progetto dovrà verificare l'aspetto idrogeologico complessivo al fine di salvaguardare il regime idrico del biotopo presente a N.E. e la corretta intercettazione delle acque superficiali soprattutto nella prima fase dei lavori di escavazione.
4. Saranno ammesse solo le strutture indispensabili a garantire il servizio agli utenti, con volumetrie limitate con uso prevalente di materiali lignei; le recinzioni saranno realizzate in legno , con montanti di sostegno e tavole orizzontali di chiusura e trasversali ad esempio del tipo a palizzata, con altezza massima di mt. 1,40; per le zone del campo che richiedono ulteriori protezioni dalla pratica del gioco l'intervento di recinzione si concretizzerà nella proposta dell'uso di reti di altezza confacente in corda o altro materiale compatibile e supporti in materiale metallico.
5. Ai fini della realizzazione dei servizi igienici, eventualmente previsti nel campo golf e per il punto di ristoro all'interno del parco attrezzato, dovrà essere valutata la compatibilità di tali opere con le reti e i depuratori biologici attuali e in previsione e disporre le relative azioni di collettamento e depurazione in conformità al T.U.L.P. sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Ove necessario dovranno essere prescritti per i nuovi allacciamenti alla fognatura idonei trattamenti , tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi da parte della struttura depurativa finale.
6. Recinzioni diverse da quelle indicate al punto 4 potranno essere concordate con il Servizio Conservazione della Natura per la tutela dell'area naturalistica a fronte della pratica del Golf.

7. Le soluzioni tecniche per la realizzazione dei percorsi e dei “green” dovranno tener conto del soprassuolo boscato, delle sue caratteristiche, mantenendo fasce di separazione e di mimetizzazione, secondo le caratteristiche proprie della realizzazione dei campi da gioco per il golf.
8. In particolare i movimenti di terra e le alterazioni morfologiche si potranno eseguire solo in relazione alla realizzazione e modificazione dei percorsi delle buche di gioco; strade di servizio, bacini ornamentali e/o di accumulo, condotte e canali in ogni caso andranno eseguiti con opportuni inerbimenti; il soprassuolo arboreo dovrà essere limitato a ricreare gruppi di piante autoctone ad eventuale integrazione delle preesistenze ed in relazione alle soluzioni tecniche intrinseche allo sviluppo delle singole buche.
9. Sarà cura del Piano attuativo definire le soluzioni migliori, stabilire i caratteri tipologici e dei materiali utilizzabili, secondo i principi precedentemente dettati, indicare i metodi di approvvigionamento idrico secondo i fabbisogni necessari, le garanzie di tutela ambientale dei siti e di regolare fruizione pubblica dei luoghi.

Art. 49. Aree per il verde pubblico attrezzato

1. Sono aree destinate al verde pubblico per l'utilizzo ricreativo e distensivo da parte della collettività e per l'arredo urbano; sono individuate in cartografia Tav. 2a, scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 ed indicate con apposito retino.
2. In tali aree è consentita soltanto la realizzazione di manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo del verde pubblico attrezzato e per i parcheggi, di fontane, di mostre d'acqua e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a verde.
10. Nelle zone destinate a verde pubblico ricadenti in aree boscate l'utilizzazione deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli.
11. E' consentita la realizzazione di aree di sosta attrezzate per autocaravan (camper) come definiti dall'art. 8 della L.P. 4 ottobre 2012 n. 19.
12. Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme.

☐ Densità edilizia fondiaria: _____	IFF = 0,10 mc./mq.
☐ Altezza massima del fabbricato: _____	Hf = 8,00 m.
☐ Distanze da fabbricati e confini: _____	Art. 4.4. NdA
☐ Distanza dal ciglio della strada: _____	Art. 54 NdA

salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;
13. Gli altri edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume e senza cambio di destinazione d'uso.

Art. 49bis. Piazzola per l'elicottero

1. E' costituita dall'area destinata alla realizzazione della piazzola per l'atterraggio degli elicotteri.
2. L'area è inedificabile.
3. In corrispondenza di essa trovano applicazione le norme nazionali a tutela delle avio superfici.
14. Ai fini della realizzazione dell'eliporto, l'Amministrazione comunale previo accordo con il Servizio Strade della PAT, dovrà richiedere al soggetto proponente l'opera, la predisposizione di una valutazione di impatto acustico al fine di accertare presso i recettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore. Detta valutazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447/95.
15. Il progetto dovrà tener conto comunque della particolare collocazione in fregio ad un tornante e garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 50. Aree a verde privato

1. Le aree a verde privato sono individuate in cartografia Tav. 2a, scala 1:5000, Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 ed indicate con apposito retino.
2. Le aree per il verde privato sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a servizio degli edifici esistenti.
16. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree non edificate, di particolare interesse per la presenza di alberature, prati ed aree di verde in genere. In tali zone sono prescritti il mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo e prativo esistente;
17. Non sono ammessi nuovi edifici né l'ampliamento di quelli esistenti, è consentita la realizzazione di accessi agli edifici esistenti.

Art. 51. Aree di rispetto

1. Comprendono le aree destinate alla tutela delle acque, della salute pubblica, della sicurezza degli abitati e del suolo, dei cimiteri e degli impianti di depurazione.
2. Sono individuate in cartografia Tav. 2a, scala 1:5000 e Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 ed indicate con apposito retino.
18. Si classificano in:
 - Aree di rispetto stradale;
 - Aree di rispetto cimiteriale;
 - Aree di rispetto delle acque, dei serbatoi, dei corpi idrici e delle sorgenti;
 - Aree di rispetto degli impianti di depurazione.
 - Aree di rispetto per la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
19. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
 - delle recinzioni;
 - delle opere di infrastrutture del territorio;
 - degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura;
 - risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.

Art. 52. Area cimiteriale e di rispetto cimiteriale

1. Sono aree di rispetto e di protezione dei cimiteri, nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di inedificabilità. La fascia di rispetto viene fissata in 50 metri dalle mura perimetrali del cimitero.
2. Sono aree di rispetto e protezione del cimitero nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di inedificabilità. All'interno di fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti all'articolo 62 dell'aL.P. 15/2015 e dall'art. 9 del dPP 8-61/Del./2017.

Art. 53. Aree di rispetto delle acque, di serbatoi, dei corpi idrici e delle sorgenti

1. Le aree di salvaguardia delle risorse idriche in relazione alla Carta Provinciale delle Risorse Idriche in attuazione dell'art. 21 delle n di a. del PUP, sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi e ai punti di presa e sono individuate nella cartografia Tav. 1, scala 1:5000; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi e alle aree di ricarica delle falde.
2. All'interno delle zone di tutela assoluta sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 5 del D.P.R. 236/1988, nelle zone di rispetto solamente gli interventi di cui all'art. 6 del D.P.R. 236/1988.
20. All'interno delle aree di rispetto, gli interventi devono garantire l'assoluta salvaguardia sia dell'ambiente naturalistico esterno sia della protezione da inquinamenti del terreno e delle falde acquifere.

21. Sono in ogni caso vietate tutte le opere compresi i depositi di materiale di qualunque tipo o che in ogni modo possano comportare alterazione ed inquinamento delle acque, o l'infiltrazione e la diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi e inquinanti.
22. Le aree di salvaguardia delle risorse idriche di particolare importanza vengono individuate nella cartografia Tav. 1, scala 1:5000 e sono delimitate da un perimetro avente raggio minimo di 15 metri dal centro del corpo idrico per le zone di tutela assoluta, e un'estensione di raggio non inferiore a 100 metri rispetto al punto di captazione per le zone di rispetto.
23. Gli interventi ammessi dalla disciplina di P.R.G. sono comunque subordinati alla presentazione di una relazione idrogeologica che dia particolari indicazioni sullo smaltimento delle acque bianche e nere, al fine di garantire la massima tutela delle falde acquifere.
24. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua vengono riportate sulla cartografia Tav. 1 e Tav. 2a, scala 1:5000, Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 e sono definite con apposito retino e delimitazione, della larghezza di 10,00 m dal ciglio del corso d'acqua. Nel caso di corsi d'acqua rientranti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia, (L.P. 20.06.1983, n. 21), o soggetti a vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267), le opere ammesse sono quelle consentite dai rispettivi Servizi.
25. Le aree comprese entro la distanza di ml. 30,00 da ciascuna riva di tutti i corsi d'acqua riportati in cartografia al di fuori degli insediamenti, ovvero delimitate più specificatamente sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.
26. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal PRG. Quelle esistenti e non conformi al PRG vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
27. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
28. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
29. Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
30. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
31. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicati dal PRG. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
32. In linea generale sono da evitare interventi che possono causare un impatto negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, dove possibile, andrà incentivato il recupero e l'ampliamento.
33. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare.
34. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento del 10% del volume esistente alla data di entrata in vigore del PRG, ma non di ricostruzione dopo la demolizione.
35. Gli interventi consentiti che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (10 metri di larghezza delle sponde), o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato del R.D. 523 del 25 luglio 1904, della L.P. 18/76 e s.m. e Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia dd 20/9/2013 n. 22-124/Leg) Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini montani solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono. Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle Norme di attuazione del PGUAP.

Gli interventi di sistemazione idraulico- forestale, compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua, sono disciplinati dall'art. 89 della L.P. 11/2007.

36. Per i corsi d'acqua per i quali non è stato definito alcun ambito di interesse ecologico ai sensi del PGUAP, è prevista una fascia di protezione non inferiore ai metri 10. Gli ambiti fluviali di interesse ecologico sono individuati dal Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche approvato con DPR 15 febbraio 2006 e s.m. e i.

Art. 53bis. Aree di rispetto degli impianti di depurazione

1. Le distanze di rispetto degli impianti di depurazione vengono riportate nella cartografia di PRG conformemente a quanto previsto dal testo coordinato dei Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione" allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 850 di data 28 aprile 2006 che definisce le due fasce di rispetto A e B rispettivamente di 50 e 100 dalle mura del fabbricato.
2. Per il depuratore posizionato sul territorio comunale di Cavarena si applica una fascia di rispetto pari a 50 metri dal fabbricato che interessa anche parte del territorio di Romeno individuato in cartografia. o
37. L'allegato suddetto definisce gli interventi ammessi e vietati all'interno delle rispettive fasce di rispetto.
38. Gli edifici realizzati precedentemente alla realizzazione del depuratore esistenti in fascia di rispetto possono essere ampliamenti nella misura massima del 20% stabilita dal comma 7bis, dell'articolo 59 del TULP.
39. Tutte le opere edilizie sul territorio comunale che prevedono scarico di acque reflue di qualsiasi natura dovranno rispettare le indicazioni contenute nel TULP⁹. Prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, vige l'obbligo di presentare denuncia o autorizzazione allo scarico come previsto dall'art. 32, comma 1, del TULP stesso

Art. 53ter. Aree di rispetto per la protezione dall'esposizione a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici

1. Le aree di rispetto per la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono riportate sulla cartografia Tav. 2a, scala 1:5000, Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 ed indicate con apposito retino.
2. Queste aree riguardano solamente la stazione radio-base per servizio radiomobile GSM 900 MHz e 1800 MHz di proprietà "OMNITEL". La proiezione orizzontale del volume di rispetto della stazione è stata calcolata secondo le norme elencate al seguente punto 3.
40. Le aree di rispetto per la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono desunte dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98 Leg.
41. Nuovi impianti di telecomunicazione sono ammessi solo in corrispondenza della specifica indicazione di PRG.

Capitolo 6. Infrastrutture

Art. 54. Aree per la viabilità e fasce di rispetto stradale

1. La definizione delle fasce di rispetto stradale, la loro grandezza, gli interventi ammessi ed i limiti di utilizzo all'interno delle stesse sono definitive dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 909, di data 03/02/1995 e

⁹ Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl. "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"

successive modificazioni ed integrazioni ¹⁰.

La classificazione della viabilità contenuta nelle tabelle allegate corrisponde a quella identificata dal Piano Urbanistico Provinciale. ¹¹

2. Le aree di rispetto stradale, per le aree esterne alle aree insediative e ai centri abitati, sono segnate in cartografia Tav. 2a, scala 1:5000, Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000; il limite è indicato con apposito retino, per la viabilità locale, di progetto o di ampliamento.
42. Omesso
43. Per tutte le strade private esistenti valgono le distanze dai confini di proprietà.
44. All'interno delle aree destinate a fasce di rispetto stradale è prevista l'edificazione di marciapiedi. Tale edificazione si intende consentita, per una larghezza massima di ml 2,00, lungo tutte le strade comunali interne ed esterne al centro abitato, anche ove non sia espressamente indicata la fascia di rispetto. Le opere di arredo (aiuole, verde, ecc.) dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada.
45. Il potenziamento della viabilità per la realizzazione del percorso pedonale è indicata nella cartografia con apposita simbologia nelle tavole 3a - 2a - 2b ed è normata nelle schede degli edifici n° 201 - 176 - 182 e nel PAR vedi articolo n° 32.
46. Le fasce di rispetto stradale, pur essendo inedificabili, possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile ed hanno la stessa capacità edificatoria delle aree con cui confinano. Tale capacità può essere utilizzata per l'edificazione delle aree confinanti, nel rispetto della presente normativa. In caso di nuovi innesti sulla viabilità esistente, particolare attenzione dovrà assicurare la progettazione relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche.
47. La realizzazione di marciapiedi o percorsi misti ciclopeditoni, lungo la viabilità è ammessa all'interno delle fasce di rispetto stradale per ogni tipologia di strada, esistente e/o di potenziamento e di progetto.
48. In prossimità degli attraversamenti stradali pedonali e ciclopeditoni si possono realizzare interventi di messa in sicurezza e realizzazione di isole di salvamento, sottopassi o sovrappassi pedonali, anche con allargamento della sede stradale esistente utilizzando parte della fascia di rispetto. Tali interventi si possono realizzare sulla viabilità esistente, oltre che quella di progetto e di potenziamento, senza necessità di specifica previsione cartografica.

Art. 55. Caratteristiche tecnico dimensionali e tipologia strade

1. Le aree indicate per la viabilità sono destinate al traffico veicolare e pedonale.
2. I tracciati stradali che costituiscono la rete fondamentale dell'organizzazione urbanistica del territorio comunale si distinguono in strade esistenti e strade di progetto, in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale.
49. La rete stradale è rappresentata nella cartografia in scala 1:5.000 del P.R.G. e, all'interno ed in prossimità dei centri abitati, nella cartografia in scala 1:2000 e 1:1000.
50. Le caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade, l'ampiezza ed i limiti di utilizzo delle fasce di rispetto dei tracciati nuovi e di quelli da potenziare, nonché i relativi nodi sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito con apposita Deliberazione G.P.
51. Nei tratti compresi in aree di nuova edificazione o di ristrutturazione dovranno essere particolarmente curati gli aspetti connessi con la sicurezza del traffico, specie di quello pedonale con particolare riguardo all'eliminazione delle barriere architettoniche. Dove possibile ed opportuno la larghezza dei marciapiedi deve essere tale da consentire la piantumazione di alberature.
52. I tracciati e le larghezze delle nuove strade, urbane ed extraurbane previste nella cartografia del P.R.G. sono indicativi e ne viene rinviata la definizione al momento della progettazione esecutiva. La possibilità di modifica dei tracciati e delle larghezze, può avvenire solamente all'interno delle fasce di rispetto.

¹⁰ Come da ultima delibera di giunta provinciale n. 2088 di data 04/10/2013.

¹¹ Fino alla nuova classificazione valgono le tavole del Sistema Infrastrutturale del PUP 1997, tenendo conto dei successivi aggiornamenti (PUP 2000).

53. Particolari prescrizioni relative agli interventi edilizi riguardanti le aree prospicienti la viabilità di P.R.G. potranno essere impartite dalla Amministrazione comunale, per non pregiudicare la corretta realizzazione delle strade.
54. L'accesso agli edifici previsti all'interno delle aree destinate all'insediamento, deve avvenire direttamente dalle strade di progetto previste dal P.R.G. e non da altre parti del territorio.
55. L'eventuale assenza nella cartografia di piano, di previsioni relative alla rettifica o all'ampliamento di strade esistenti, non esclude in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze viabilistiche di pubblico interesse.
La possibilità di modifica dei tracciati e delle larghezze, può avvenire solamente all'interno delle fasce di rispetto.
56. Le categorie previste dal P.U.P. e dal P.R.G. sono:
- strade di III° categoria;
 - strade di IV° categoria;
 - viabilità locale.
57. Per ogni ulteriore definizione e per i limiti di utilizzo si rinvia al testo coordinato allegato alla Del. G.P. 909/1995 e successive modificazioni ed integrazioni come da ultima Del. G.P. 2088/2013.
58. In allegato alle presenti norme di attuazione si riporta un estratto delle tabelle A, B e C riferibili esclusivamente alle categorie presenti sul territorio comunale.

Art. 56. Aree per parcheggio

1. All'esterno delle aree di antico insediamento per i nuovi edifici, le ricostruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti limitatamente al solo volume in ampliamento, deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalle vigenti disposizioni provinciali sui parcheggi privati.
2. In tutte le zone insediative gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi individuati dal P.R.G. una distanza pari a quella dai confini del lotto.
3. Sono inoltre individuate in cartografia Tav. 2a, scala 1:500, Tav. 2b, 2c e 2d, scala 1:2000 e Tav. 3a, 3b e 3c, scala 1:1000 con apposita simbologia le aree con destinazione a parcheggio pubblico.
59. In ogni caso le aree destinate a parcheggio pertinenziale dovranno prevedere idonei materiali di pavimentazione e misure atte a garantire l'allontanamento delle acque piovane. Il progetto relativo dovrà documentare adeguatamente le soluzioni proposte.
60. Gli accessi dovranno garantire idonee soluzioni di funzionalità e sicurezza e andranno concordate con l'Amministrazione comunale e/provinciale competente.
61. L'organizzazione degli spazi dovrà garantire una utilizzazione funzionale degli accessi e recessi.
62. L'area a parcheggio di nuova istituzione (VP6) posta nella frazione di Malgolo, al servizio del centro storico e della chiesa di S. Stefano, e l'area a parcheggio (VP10- cs) dovranno essere assoggettata ad un piano attuativo da redigersi entro cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, che dovrà prevedere un progetto di sistemazione di arredo funzionale dell'area stessa in rapporto ai parcheggi previsti, introducendovi aree a verde piantumate con essenze locali e spazi ricreativi per il gioco e la sosta in modo da mitigare l'impatto degli stalli con le preesistenze storico-architettoniche e culturali.
63. Tutti i parcheggi individuati in fregio alle strade dovranno essere progettati in maniera da non creare problemi alla sicurezza della circolazione, curando gli accessi in accordo con l'Ente proprietario della strada, utilizzando prioritariamente gli accessi e la viabilità locale esistente.

Art. 57. Piste ciclabili esistenti e di progetto

1. Le sedi viarie da utilizzare come piste ciclabili sono individuate in cartografia, Tav. 2a , scala 1:5000, Tav. 2b, 2c, 2d , scala 1:2000 ed indicate con apposita simbologia.

2. I tracciati fino alla progettazione esecutiva hanno valore orientativo e, pur da rispettarsi obbligatoriamente per quanto riguarda i previsti collegamenti, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, di quote e di arredo, nel progetto per gli interventi edilizi diretti. La loro larghezza minima è fissata in ml. 1,50, se a senso unico e di ml. 2,50 se a doppio senso di marcia.
64. Nella loro realizzazione deve essere garantito l'accesso ai fondi ed ai lotti limitrofi.
65. I materiali consentiti per la pavimentazione delle piste ciclabili sono: terra stabilizzata ed ove il caso asfalti speciali e colorati.

Art. 57bis. Opere di infrastrutturazioni del territorio

1. La realizzazione delle opere di infrastrutturazione, definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invarianti individuate da PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP.

Capitolo 7. Aree a destinazione specifica

Art. 58. Aree a destinazione specifica

1. Sono individuate in questo capitolo, tutte quelle aree che hanno destinazione specifica con normativa prevista da apposite disposizioni Provinciali o soggette a piani attuativi da definirsi.

Art. 58bis. Aree di ripristino ambientale

1. Tali aree che comprendono i siti inquinati soggetti a bonifica e recupero di cui all'art. 77 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che quelli bonificati (discariche SOIS), sono rispettivamente individuate sulle tavole di piano con distinta grafia.
2. In quanto siti di smaltimento definitivo di rifiuti, è necessario vengano isolati dall'ambiente esterno con la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo.
66. E' vietato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione e l'intercettazione dei rifiuti o comunque quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
67. La destinazione d'uso ammessa per le discariche di rifiuti è quella prevista dal Piano di ripristino ambientale, può essere agricola ma non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche, ai sensi del comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003.

Esclusivamente per quanto riguarda le discariche per rifiuti inerti, tale limitazione è parzialmente superata dall'art. 1002-quater del TULP, comma 11 il quale prevede che successivamente alla data di entrata in vigore del citato comma e nelle quali siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella annessa all'art. 5 del D.M. 308/2005, l'eventuale ricostituzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche.

68. I siti inseriti nell'Anagrafe sono i seguenti:

NUMERO	CODICE	PARTICELLE	COMUNE CATASTALE	TIPO DISCARICA	NOME
1		1019/2	SALTER- MALGOLO	EX DISCARICA INERTI	FONI DI MALGOLO
2	SIB155003	1223/3 PARZIALE	SALTER- MALGOLO	EX DISCARICA RSU	VARSELE
3	SIB155002	749/1 - 747/1	SALTER- MALGOLO	EX DISCARICA RSU	FONTANELLE

4		698-699-700-701-702-703-704-723-725/1-2-3-724	SALTER-MALGOLO	SITO PIANIFICATO DISCARICA INERTI	VILLARI
5		322/2 - 334/3	ROMENO	EX DISCARICA RSU	CORZOL
6	SNC	P.ED. 55	ROMENO	SITO POTENZIALMENTE INQUINATO	

Art. 59. Aree per attività di estrazione

1. Nelle aree assegnate a cave e miniere sono ammesse solo le attività, le strutture e gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, che devono avere carattere precario e vanno eseguiti con tecniche che ne consentano un facile smontaggio una volta ultimata la coltivazione delle cave e delle miniere.
2. Le attività consentite, le modalità di coltivazione e gli interventi di sistemazione a coltivazione cessata sono regolamentati dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze minerali e dalla L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

Art. 60. Aree soggette a piano attuativo

1. Tali aree sono individuate in cartografia, sulla Tav. 2a in scala 1 :5000 e sulle Tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000 e sono indicate con apposito retino.
2. Nelle aree soggette a piano attuativo, non è consentito alcun nuovo intervento se non dopo la redazione del relativo piano in conformità a quanto previsto dalla vigente legge urbanistica.
69. Il piano attuativo di riqualificazione urbana previsto nel presente P.R.G. dovrà essere redatto a carico del Comune entro 5 anni dall'approvazione del presente P.R.G., con le procedure di cui alla vigente legge urbanistica.
70. La durata del piano attuativo, come previsto dalla legge urbanistica, è di anni 10.
71. Il piano attuativo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad individuare la destinazione specifica delle zone in esso contenute, le caratteristiche degli elementi costruttivi, le dimensioni e la tipologia dei servizi nonché la definizione planivolumetrica degli interventi edificatori.
72. In sede di formazione del piano attuativo, potrà essere modificata la distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermo restando i rapporti dimensionali fra destinazioni d'uso, volumetrie e superfici indicate nel P.R.G.

Art. 60bis. Aree di riqualificazione urbana

1. Il PRG individua un PAG organizzato in 3 aree (indicate con A, B, C) (var. VP10, 128, 134 loc., Salter) soggette ad un unico Piano di riqualificazione urbana a Salter.
2. Obiettivo è quello di ricollocare in area maggiormente idonea in quanto prossima alla zona di espansione urbana di Salter le indicazioni di sviluppo residenziale definito dal previgente PRG e di ottenere contestualmente un'area per realizzare il parcheggio pubblico in prossimità del C.S. e della canonica. La Superficie utile netta trasferibile deve essere calcolata applicando all'ambito non edificabile, ma che esprime capacità edificatoria, i parametri di cui al successivo comma.
73. Il P.A. dovrà essere progettato nel rispetto delle norme di zona ad esclusione dei seguenti indici:

☐ Superficie fondiaria minima del lotto:	Lm = 600 mq,
☐ Indice di utilizzazione territoriale max:	Uf = 0,60 mq./mq.
☐ Volumetria massima consentita in un unico blocco:	Vl = 3.000 mc./mq.
74. Gli elaborati del P.A. saranno quelli individuati al comma 6 dell'art. 49 della L.P. 15/2015.

75. Il P.A. dovrà essere autorizzato entro 4 anni dalla entrata in vigore della presente variante, trascorsi i quali le previsioni di PRG dovranno intendersi tutte a verde privato, fatta eccezione per l'area indicata nella variante 128, la cui destinazione sarà agricola di pregio.¹²

Art. 61. Aree soggette a piano attuativo a fini speciali

1. Tali aree sono individuate in cartografia, sulla Tav. 2a in scala 1 :5000 e sulle Tav. 2b, 2c e 2d, in scala 1:2000 e sono indicate con apposito retino.
 2. Nelle aree soggette a piano attuativo a fini speciali non è consentito alcun nuovo intervento se non dopo la redazione del relativo piano in conformità a quanto previsto dalla L.P. 15/2015
 3. Il piano attuativo a fini speciali previsto nel presente P.R.G. dovrà essere redatto a carico dei privati interessati, dovrà essere successivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, con le procedure di alla L.P. 15/2015
 4. La durata del piano attuativo, come previsto dalla L. P. 15/2015, è di anni 10.
76. Il piano attuativo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad individuare la destinazione specifica delle zone in esso contenute, le caratteristiche degli elementi costruttivi, le dimensioni e la tipologia dei servizi nonché la definizione planivolumetrica degli interventi edificatori.
77. In sede di formazione del piano attuativo, potrà essere modificata la distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermi restando i rapporti dimensionali fra destinazioni d'uso, volumetrie e superfici, indicati nel P.R.G.

Art. 62. Aree di riserva locale (corridoio ambientale)

1. Le aree definite come riserva locale (biotopi) sono individuate sulla cartografia del Sistema Ambientale, Tav. 1a e 1b, scala 1:5000 e del Sistema Infrastrutturale Insediativo e Produttivo, Tav. 2a, scala 1:5000, con apposita simbologia. Esse sono aree di interesse ambientale, culturale e scientifico, con habitat qualificati e ottimali per ambienti animali e vegetali di particolare interesse naturalistico e di tipologia peculiare: essi costituiscono presenza di particolari entità floro-faunistiche. La salvaguardia relativa ha lo scopo di conservare e ripristinare l'equilibrio ecologico-ambientale.
 2. All'interno di tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti, senza cambio di destinazione d'uso. Non sono inoltre consentiti cambi di coltura, movimenti terra, bonifiche, coltivazioni e ogni altro intervento che modifichi la naturale destinazione del luogo, salvo quanto verrà dettato con apposito progetto di valorizzazione didattica da parte della PAT. Anche gli interventi che saranno programmati sulle aree limitrofe dovranno tenere conto dell'esigenza di non costituire disturbo alle iniziative di tutela e pertanto dovranno essere verificati previamente con la competente struttura provinciale preposta.
78. Le aree di riserva sono regolamentate dalla L. P. 23 maggio 2007 n. 11
79. L'individuazione delle aree di riserva provinciale, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela sono definiti dalla L. P. 23 maggio 2007 n. 11.
80. Quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia di riserve prevale sulle previsioni urbanistiche del P.R.G.

¹² 4 anni a partire dall'entrata in vigore della variante 2015 approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 416 dd. 17/03/2017, in vigore dal 28/03/2017.

TITOLO IV° NORME GENERALI

Art. 63. Utilizzazione provvisoria delle aree

1. Fino a quando le zone individuate come aree insediative produttive di nuovo impianto, aree per attrezzature pubbliche di interesse urbano, zone destinate alla viabilità, aree a verde pubblico, aree di rispetto, non siano state utilizzate secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale, è consentito il mantenimento della destinazione agricola in atto e la realizzazione degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura.

Art. 64. omissis

Art. 65. Deroghe

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme previste dall'articolo 97 e seguenti della L.P. 15/2015 per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, come definite a sensi delle vigenti disposizioni provinciali.

Art. 66. Norme transitorie finali

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistica edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., tanto con gli elaborati grafici, quanto nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G..
2. Quanto non è esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nazionali e provinciali.
3. Nelle aree sottoposte a piani attuativi, fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento di edifici esistenti, nonché la manutenzione e/o sostituzione di impianti tecnologici esistenti. È escluso qualsiasi aumento di volume, movimentazione di materie o comunque modificazione dei siti, salvo precisazioni specifiche di zona.

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 67. *Disciplina del settore commerciale*

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17, nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 68. *Tipologie commerciali e definizioni*

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.¹³ Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 69. *Localizzazione delle strutture commerciali*

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi degli artt. 22-23 nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
81. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
82. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
83. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - aree di servizio viabilistico;
 - aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art 71;
 - aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - fasce di rispetto;

Art. 70. Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della L.P. 15/2015.

Art. 71. Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 72. Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 73. Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
 - all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a SCIA ai sensi della legge urbanistica provinciale vigente, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è previsto da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA prodotta al comune ai sensi della L.P. sul Commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) lo standard parcheggi è definito dalla tabella A allegata al regolamento attuativo della legge provinciale DPP 8-61/Leg.

5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 ¹⁴ è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 74. Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi del Capo III del Titolo II della L. P. urbanistica, il comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a) b) e c) del punto 3.3 ed ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettere c) e d) dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Deve in ogni caso essere assicurato il limite minimo dei parcheggi pertinenziali di 0,5 mq. Per ogni mq. di superficie di vendita.

Art. 75. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 76. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima.
84. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 77. Ampliamento delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale delle grandi strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 78. Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, che utilizzano edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

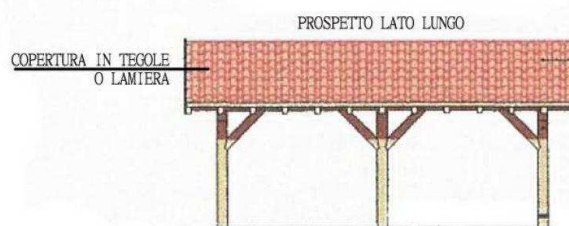
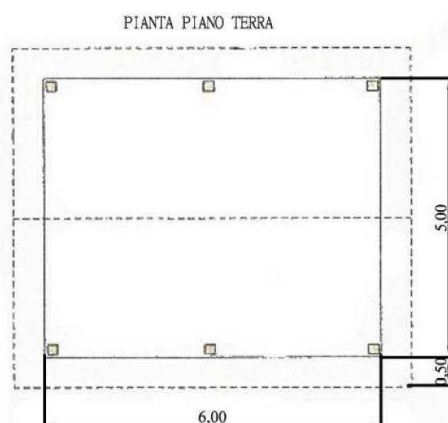
Art. 79. Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

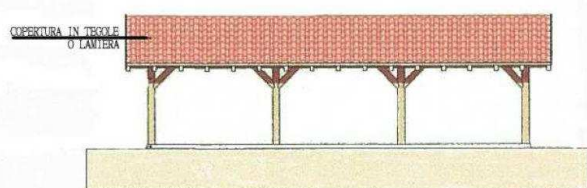
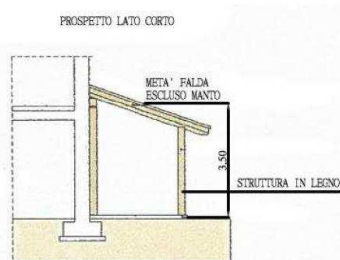
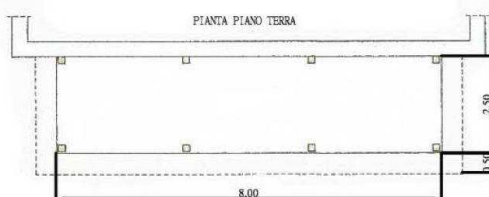
ALLEGATI

Allegato 1 - Schemi tipologici Costruzioni accessorie

ISOLATI

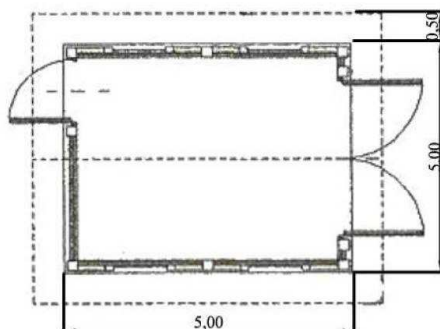


IN ADERENZA

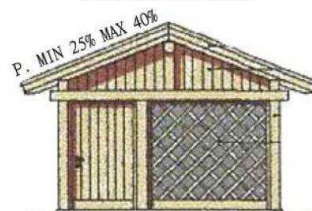


ISOLATI

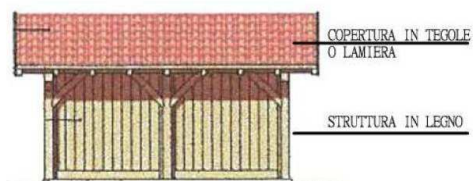
PIANTA PIANO TERRA



PROSPETTO LATO CORTO

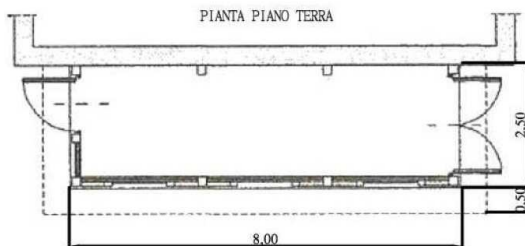


PROSPETTO LATO LUNGO



IN ADERENZA

PIANTA PIANO TERRA

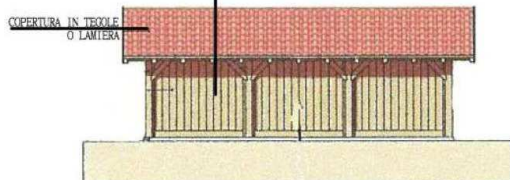


PROSPETTO LATO CORTO



TAMPONAMENTO IN LEGNO

PROSPETTO LATO LUNGO



Allegato 2 - Tabelle A, B, C, Fasce di rispetto stradale

Tabella A Dimensioni delle strade di progetto (in metri)		
<u>CATEGORIA</u>	Piattaforma stradale m	
	Minima	Massima
III^ Categoria	7,00	9,50
IV^ Categoria	4,50	7,00
Altre strade	4,50 (*)	7,00
Strade rurali e boschive	--	3,00

(*) per particolari situazioni di tutela territoriale o impossibilità tecniche è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.

Tabella B Larghezza delle fasce di rispetto stradali (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento <i>(art. 3 testo coordinato provinciale)</i>				
Categoria:	Strade esistenti (I)	Strade esistenti da Potenziare	Strade di progetto	Raccordi e/o svincoli
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade, o strade di I^ e II^ categoria			
I^ CATEGORIA				
II^ CATEGORIA				
III^ CATEGORIA <i>(colore blu F409 F410 F411)</i>	20	40	60	60 (*)
IV^ CATEGORIA <i>(colore verde F412 F413 F414)</i>	15	30	45	30 (*)
ALTRE STRADE <i>(Strade locali F415 F416 F417)</i>	10	20	30	15 (*)

(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento
Nota 1:	Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.
Nota 2	Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite stradale per Strade esistenti e da potenziare - dall'asse stradale per Strade di progetto - dal centro del simbolo Raccordi e rotatorie	

TABELLA C LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE	STRADE	STRADE DI	RACCORDI

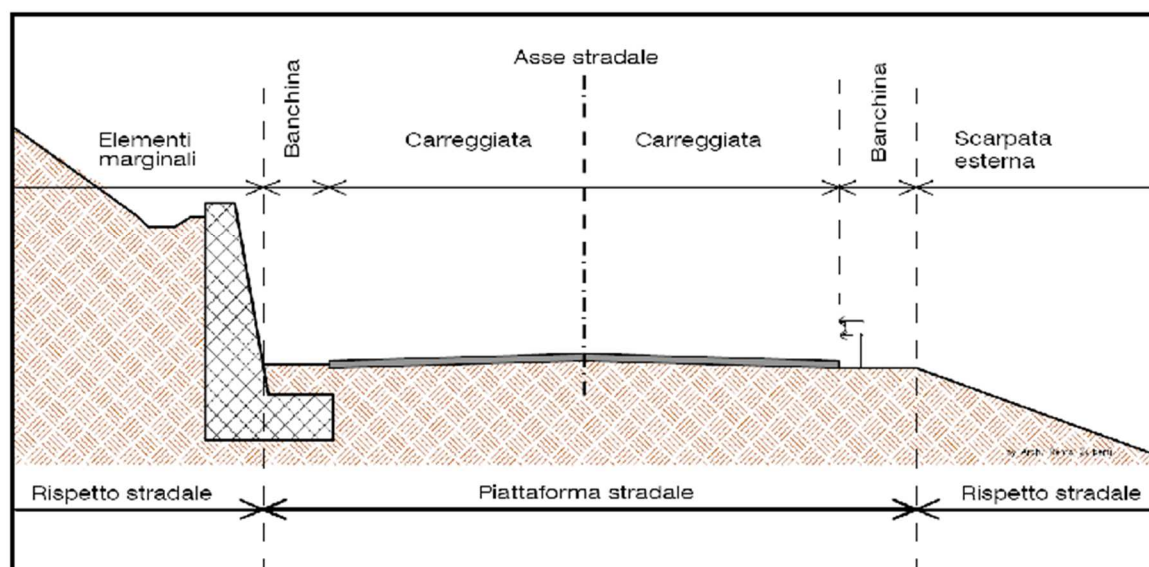
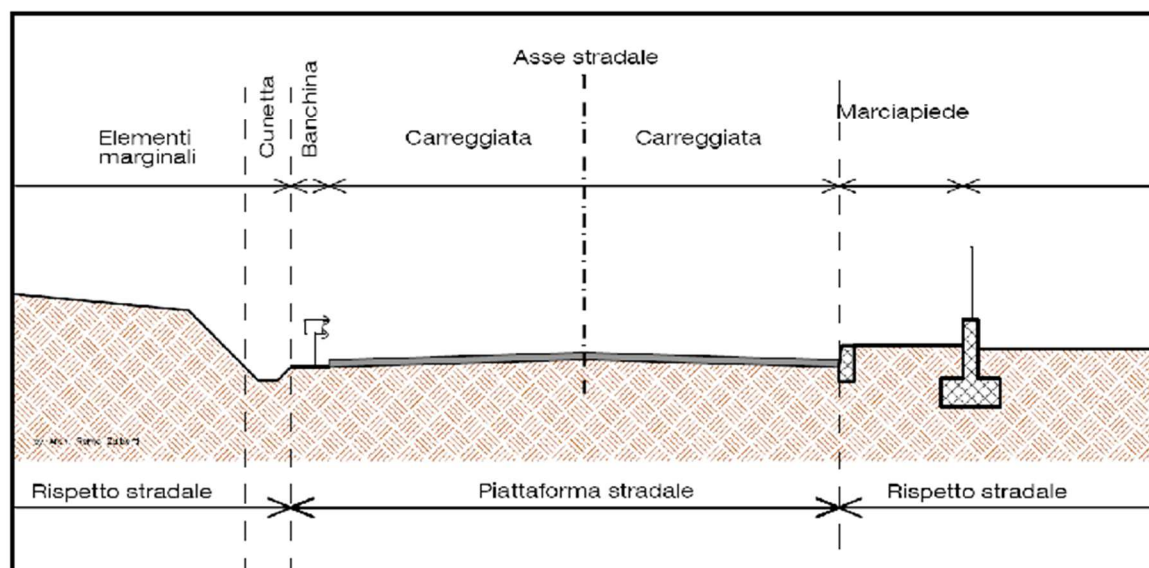
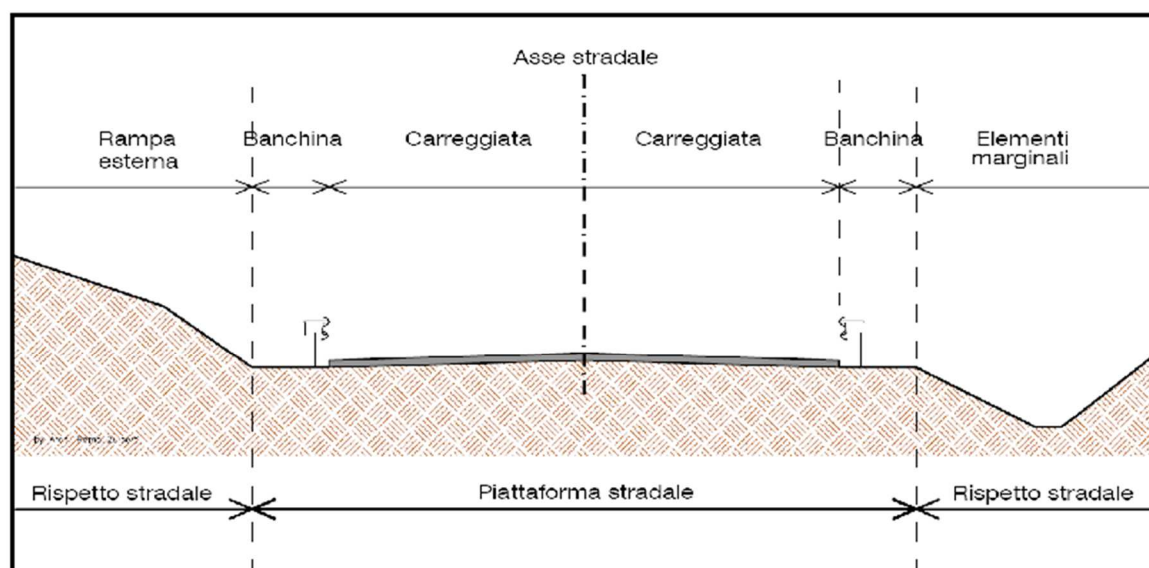
	ESISTENTI (Vedi nota 1)	ESISTENTI DA POTENZIARE	PROGETTO	E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade, o strade di I^ e II^ categoria			
I^ CATEGORIA				
II^ CATEGORIA				
III^ CATEGORIA (colore blu F409 F410 F411)	5 (*)	25	35	5 (*)
IV^ CATEGORIA (colore verde F412 F413 F414)	5 (*)	15	25	15 (*)
ALTRE STRADE (Strade locali F415 F416 F417)	5 (*)	10 (3)	15	5 (*)

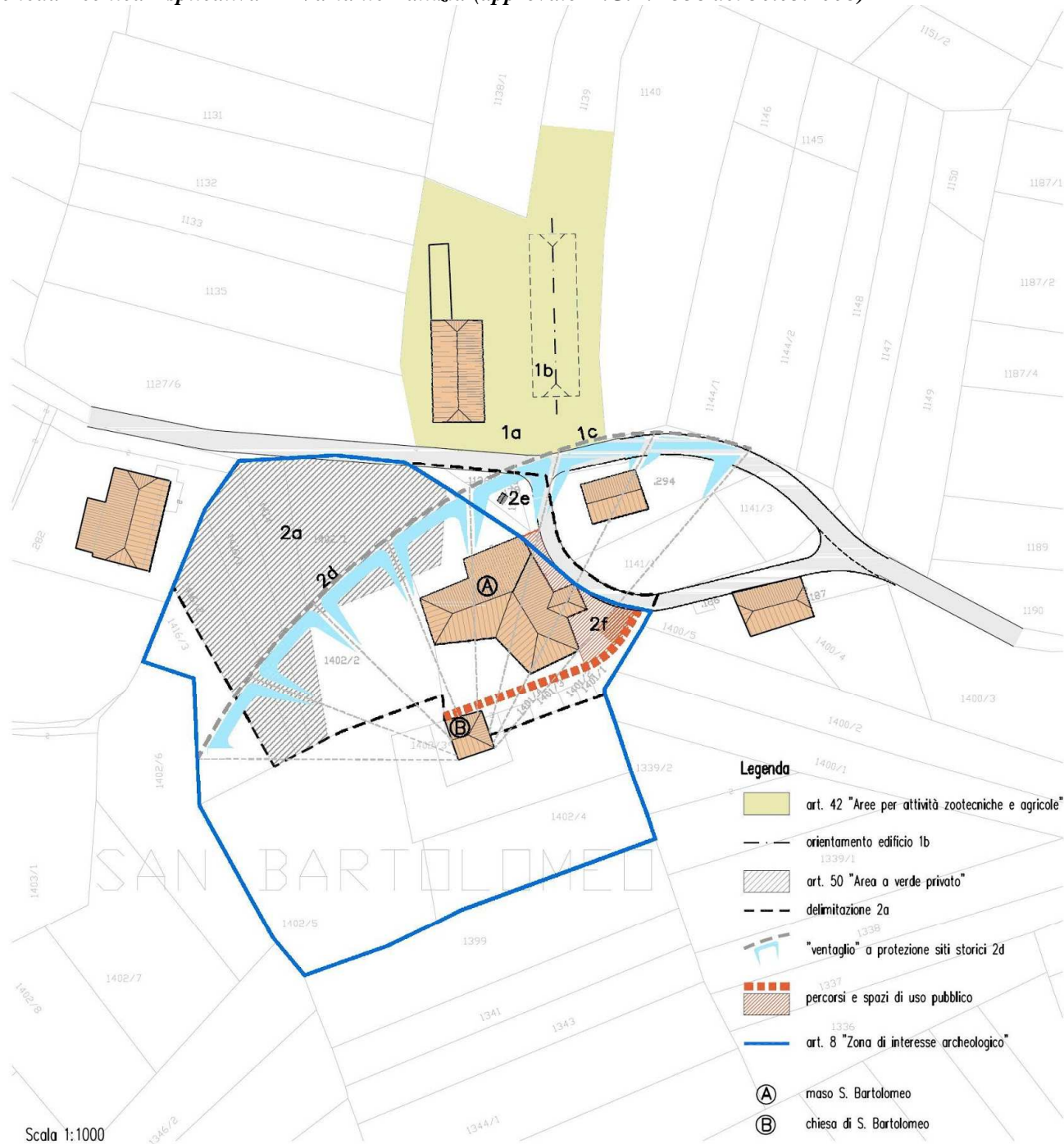
NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, alla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria.

Le strade a fondo cieco possono essere realizzate con sezione stradale ridotta pur considerando la necessità di inserire opportuni spazi di scambio (in base alla lunghezza della strada) e spazio idoneo per l'inversione di marcia sul fondo della strada. (come già riportato al precedente art. 50.1 comma 6bis.)

(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento
Nota 1:	<i>Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.</i>
Nota 2	Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.
Nota 3	In applicazione dell'articolo 5, comm1, del testo coordinato allegato alla Del.G.P. 2088/13, nella cartografia sono riportate distanze inferiori relativamente a tratti di viabilità locale previsti in potenziamento dove il traffico locale non determina inquinamento acustico trattandosi di viabilità a fondo cieco o di quartiere, e non di attraversamento.
	La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite stradale per Strade esistenti e da potenziare - dall'asse stradale per Strade di progetto - dal centro del simbolo Raccordi e rotatorie

Piattaforma stradale (sezione tipo)





Scala 1:1000

Scheda Tec

località San Barto

Interventi, coerenti con
dell'Alta valle di Non

Luogo : caratterizzato dal
pregio che incarna
San Bartolomeo e
archeologico di un
Obiettivi : interventi a favore
nell'impegno di mi
Gli interventi devon
contenuto nel pro
Strumenti : concessione ediliz
merito alla fruizio

Per la singola zona valgono le

- 1) Formazione tettoia per
in attuazione del proge
di Non ai sensi dell'art.
indicazioni :
 - a) - organizzare gli s
manufatti in pie
- organizzare gli s
ambientalmente
autovetture sul
 - b) la costruzione dovr
- avere forma sen
- i materiali saran
muraure intona
controventatura
- la copertura a
(tipo slava) con
di colmo paralle
 - c) valorizzazione ambie
orientamento ortog
storico archeologi.
- 2) Migliorare l'offerta turis
pertinenze in spazio na
del progetto coerente
sensi dell'art. 50 "Aree
ed in ottemperanza del
a) Il progetto degli spa
dovrà essere esteso
perimetrazione
b) le operazioni di scav
controllo e le diretti
c) E' ammessa la real
servizio degli spazi
tipologie e materiali
un solo piano e di
d) le piccole strutture
valorizzazione del be
chiesa di San Barto
interna al "ventaglio
e) recupero del capitell
f) definire l'utilizzo deg
eventuali spazi risto
al relax della struttu
l'amministrazione co

LEGENDA:

<u>TITOLO I° IL PIANO REGOLATORE GENERALE</u>	1
<u>Capitolo 1. Elenco allegati e finalità delle norme</u>	1
<u>Art. 1.</u>	1
<u>Art. 2.</u>	1
<u>Art. 3.</u>	2
<u>Art. 4.1.</u>	2
<u>Art. 4.2.</u>	3
<u>Art. 4.3.</u>	3
<u>Art. 4.4.</u>	4
<u>TITOLO II° IL SISTEMA AMBIENTALE</u>	5
<u>Capitolo 1. Elementi del Sistema Ambientale</u>	5
<u>Art. 5.</u>	5
<u>Art. 6.</u>	5
<u>Art. 7.</u>	6
<u>Art. 8.</u>	6
<u>Art. 9.</u>	6
<u>Art. 10.</u>	6
<u>Art. 11.</u>	67
<u>Art. 12.</u>	67
<u>Art. 13.</u>	7
<u>Capitolo 2. La Tutela Ambientale</u>	8
<u>Art. 14.</u>	7
<u>Art. 15.</u>	78
<u>Art. 16.</u>	89
<u>Art. 17.</u>	10
<u>Art. 18.</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>TITOLO III° SISTEMA INFRASTRUTTURALE E SISTEMA INSEDIATIVO - PRODUTTIVO</u>	17
<u>Capitolo 1. Contenuti ed articolazione in zone</u>	17
<u>Art. 19.</u>	15
<u>Art. 20.</u>	15
<u>Art. 21.</u>	16
<u>Capitolo 2. Aree di antico insediamento</u>	19
<u>Art. 22.</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Art. 23.</u>	18
<u>Art. 24.</u>	18
<u>Art. 25.</u>	19
<u>Art. 26.</u>	20
<u>Art. 27.</u>	2024
<u>Art. 28.</u>	21
<u>Art. 29.</u>	2226
<u>Art. 29bis.</u>	22
<u>Art. 29ter.</u>	23
<u>Art. 30.</u>	23
<u>Art. 31.</u>	23
<u>Art. 32.</u>	24
<u>Art. 32 bis.</u>	26
<u>Capitolo 3. Aree Insediamenti Abitativi - Produttive del primario e Produttive del secondario</u>	32
<u>Art. 33.</u>	27
<u>Art. 34.</u>	28
<u>Art. 35.</u>	28
<u>Art. 35bis.</u>	29
<u>Art. 36.</u>	29
<u>Art. 36bis.</u>	30
<u>Art. 36ter.</u>	30
<u>Art. 37.</u>	30
<u>Art. 37bis.</u>	31
<u>Art. 38.</u>	31

<u>Art. 39.</u>	32	
<u>Art. 40.</u>	32	
<u>Art. 41.</u>	33	
<u>Art. 42.</u>	33	
<u>Capitolo 4. Aree Agricole ed a Bosco</u>		40
<u>Art. 43.</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.	
<u>Art. 44.</u>	35	
<u>Art. 44bis.</u>	37	
<u>Art. 45.</u>	37	
<u>Art. 45bis.</u>	38	
<u>Art. 45ter.</u>	39	
<u>Art. 46.</u>	39	
<u>Art. 46 bis.</u>	39	
<u>Capitolo 5. Aree per attrezzature e servizi pubblici, aree a verde ed aree di rispetto</u>		46
<u>Art. 47.</u>	40	
<u>Art. 47bis.</u>	40	
<u>Art. 48.</u>	41	
<u>Art. 48bis.</u>	41	
<u>Art. 49.</u>	42	
<u>Art. 49bis.</u>	42	
<u>Art. 50.</u>	42	
<u>Art. 51.</u>	43	
<u>Art. 52.</u>	43	
<u>Art. 53.</u>	43	
<u>Art. 53bis.</u>	45	
<u>Art. 53ter.</u>	45	
<u>Capitolo 6. Infrastrutture</u>		51
<u>Art. 54.</u>	45	
<u>Art. 55.</u>	46	
<u>Art. 56.</u>	47	
<u>Art. 57.</u>	47	
<u>Art. 57bis.</u>	48	
<u>Capitolo 7. Aree a destinazione specifica</u>		54
<u>Art. 58.</u>	48	
<u>Art. 58bis.</u>	48	
<u>Art. 59.</u>	49	
<u>Art. 60.</u>	49	
<u>Art. 60bis.</u>	49	
<u>Art. 61.</u>	50	
<u>Art. 62.</u>	50	
<u>TITOLO IV° NORME GENERALI</u>		57
<u>Art. 63.</u>	51	
<u>Art. 64.</u>	51	
<u>Art. 65.</u>	51	
<u>Art. 66.</u>	51	
<u>PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE</u>		58
<u>Art. 67.</u>	52	
<u>Art. 68.</u>	52	
<u>Art. 69.</u>	52	
<u>Art. 70.</u>	52	
<u>Art. 71.</u>	53	
<u>Art. 72.</u>	53	
<u>Art. 73.</u>	53	
<u>Art. 74.</u>	54	
<u>Art. 75.</u>	54	
<u>Art. 76.</u>	54	
<u>Art. 77.</u>	54	
<u>Art. 78.</u>	54	
<u>Art. 79.</u>	55	
<u>ALLEGATI</u>		61

Allegato 1 - Schemi tipologici Costruzioni accessorie	62
Allegato 2 - Tabelle A, B, C, Fasce di rispetto stradale	64
Piattaforma stradale (sezione tipo)	65
Scheda Tecnica Esplicativa 1 - Variante Pattizia (approvato D.G.P. 1358 del 30.05.2008)	66

Il tecnico:

